

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
<i>INDICE GENERALE</i>	»	125

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (Articoli aggiuntivi 77.07, 77.08 e 77.09 del Governo e relativi subemendamenti)	31
ALLEGATO 2 (Emendamento 11.79 del Governo e relativi subemendamenti)	59
ALLEGATO 3 (Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 81, 82 e 83)	79
ALLEGATO 4 (Ulteriori proposte emendative esaminate)	119

SEDE REFERENTE

Venerdì 11 luglio 2008. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica le sostituzioni. Avverte quindi che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo in data 8 luglio. Ritiene opportuno, come già evidenziato nell'Ufficio di presidenza di ieri sera, avviare l'esame dalle disposizioni relative al patto di stabilità interno e, in particolare, dagli articoli aggiuntivi 77.07, 77.08 e 77.09 del Governo e dei subemendamenti ad essi riferiti (*vedi allegato 1*).

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, sono stati presentati numerosi su-

bemendamenti. Nell'ambito di tali subemendamenti risultano inammissibili per estraneità di materia:

il subemendamento Cambursano 0.77.08.3, il quale aggiunge un comma relativo alla composizione numerica delle giunte comunali e provinciali, peraltro anche con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, comuni che non costituiscono oggetto dell'articolo aggiuntivo;

il subemendamento Borghesi 0.77.08.4, che aggiunge un comma in materia di composizione e compensi attribuiti ai consigli d'amministrazione dei consorzi costituiti da comuni;

il subemendamento Cambursano 0.77.08.5, che aggiunge un comma in materia di obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento dei servizi di propria competenza;

il subemendamento Cambursano 0.77.08.6, che aggiunge un comma in materia di soppressione delle comunità montane e riallocazione delle funzioni svolte da tali enti;

il subemendamento Barbato 0.77.08.8, che aggiunge un comma con il quale si prevede che il direttore generale possa essere nominato nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, anziché a 15.000;

il subemendamento Rubinato 0.77.08.16, che aggiunge due commi con i quali si interviene in materia di rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'esenzione dall'ICI della prima casa;

il subemendamento Marchi 0.77.08.23, che aggiunge un comma con il quale si dispone in materia di rimborso ai comuni della differenza tra il gettito effettivo della tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria E, e la riduzione dei trasferimenti ordinari disposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007.

Per quanto riguarda i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo, risulta inammissibile per estraneità di materia il subemendamento Brugger 0.77.09.2, che aggiunge un comma relativo alla possibilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano di ridurre l'aliquota di compartecipazione IRAP di propria competenza.

Sotto il profilo della carenza e inidoneità della copertura, con riferimento agli articoli aggiuntivi 77.07, 77.08 e 77.09 del Governo appaiono inammissibili, per carenza di compensazione i seguenti subemendamenti: Fugatti 0.77.08.10, Misiani 0.77.08.11, Giovanelli 0.77.08.12, Galletti 0.77.08.25, Armosino 0.77.08.27 e 0.77.08.32, Simonetti 0.77.08.36, Osvaldo Napoli 0.77.08.40, 0.77.08.42 e 0.77.08.43, Fugatti 0.77.08.50, Messina 0.77.08.52, Borghesi 0.77.08.55, Barbato 0.77.08.56, Misiani 0.77.08.61, 0.77.08.64, 0.77.08.69, 0.77.08.71 e 0.77.08.72, Galletti 0.77.08.74, Strizzolo 0.77.08.76, Boccia 0.77.08.78, Cambursano 0.77.08.80.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, facendo seguito a quanto stabilito nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza delle Commissioni, avverte che nella seduta odierna l'esame sarà avviato dalle norme in materia di Patto di stabilità interno, ed in particolare dall'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo e dai relativi subemendamenti. Invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 77, che, nella sua formulazione originaria, appare ormai superato.

Bruno TABACCI (UdC) richiama la discussione svoltasi ieri sera nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni e osserva come avviare l'esame del decreto-legge partendo dall'esame delle disposizioni relative al Patto di stabilità interno senza riflettere sulle condizioni di lavoro nelle quali le Commissioni si trovano ad operare, appare quantomeno velleitario. Il fatto che il Governo riversi sul testo del decreto-legge una enorme mole di modifiche svuota di

senso il lavoro parlamentare, tanto più se si considera che probabilmente sarà posta la questione di fiducia su di un maxiemendamento che il Governo si appresta a presentare. Per tale motivo riterrebbe opportuno, prima di riflettere sugli articoli aggiuntivi introdotti dal Governo, valutare il decreto-legge nella sua formulazione originaria, con particolare riferimento all'articolo 60 che introduce di fatto una nuova procedura di bilancio. Sotto tale profilo non appare peraltro accettabile la disposizione, prevista dal comma 6 dell'articolo 60, che stabilisce che con decreti ministeriali possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa. Si interviene in tal modo con atti amministrativi su norme di rango primario, ciò che determina evidenti problemi di costituzionalità. Chiede sul punto chiarimenti al Governo anche richiamando in proposito la lettera inviata dagli onorevoli Veltroni e Casini al Presidente della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) nel condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Tabacci, ritiene anch'egli opportuno affrontare preliminarmente l'esame dell'articolo 60 e del decreto-legge nel suo complesso, anche tenuto conto del fatto che gli emendamenti presentati dal Governo ne hanno completamente stravolto la natura originaria.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi e del Governo sull'articolo 24 « Tagli-leggi » che dispone l'abrogazione, tra l'altro, della legge n. 317 del 1993, recante norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica. Diversamente da quanto la materia affrontata dalla legge potrebbe far pensare, questa non ha affatto esaurito i suoi effetti, poiché reca disposizioni riguardanti i piani di ricostruzione di Macerata e di Ancona. L'abrogazione di tale norma potrebbe creare un pericoloso vuoto normativo, che pregiudicherebbe la soluzione delle questioni ancora aperte.

Osserva inoltre che, come in più occasioni denunciato dal suo gruppo, il Governo non sta affrontando le vere priorità

del Paese, si riferisce, in particolare al problema dei salari, delle pensioni e della riduzione delle tasse. In realtà, è proprio su questi temi che la maggioranza ha vinto le elezioni e, a suo avviso, le risorse per fare fronte a queste necessità – quantificabili in circa 10 miliardi di euro – sono disponibili. Si tratta di un « tesoretto » che tuttavia si esaurirà presto, perché la manovra del Governo è sbagliata, intervenendo unicamente sul contenimento della spesa. L'unica possibilità di temperare risanamento e crescita sarebbe di intervenire sulla fedeltà fiscale, ma non sembra esserci alcuno specifico intervento in questa direzione.

Ribadisce, in conclusione, l'opportunità di procedere innanzitutto all'esame dell'articolo 60, per passare quindi all'esame delle norme in materia di Patto di stabilità interno.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come, benché nella scorsa legislatura si sia espresso severamente nei confronti della maggioranza, della quale pure faceva parte, per la gestione delle procedure di esame dei documenti finanziari e di bilancio, il metodo seguito dall'attuale Governo non ha precedenti, poiché reca in sé elementi di illegittimità costituzionale e svuota il Parlamento della sua funzione di soggetto che determina il bilancio dello Stato, trasferendo tali competenze ad un ministro plenipotenziario che decide in piena autonomia sulla destinazione delle risorse del Paese. Il fatto che si intervenga con un decreto-legge e non con un disegno di legge determina una situazione che si pone al limite della legittimità costituzionale, tenuto conto del fatto che il Capo dello Stato ha apposto la sua firma su un atto ormai totalmente stravolto nei contenuti. Peraltro, l'enorme mole di modifiche presentate dal Governo rende ancora più difficile avere una visione di insieme del lavoro che le Commissioni sono chiamate a svolgere. Si tratta, nel merito, di una manovra che avrà effetti depressivi sull'economia italiana; i cittadini che hanno votato per il Popolo della libertà confidando in una

riduzione delle tasse si accorgeranno presto di essere stati truffati.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottolinea la gravità della situazione, non solo per il metodo di lavoro imposto dal Governo, ma anche per i contenuti del decreto-legge in esame. Non è infatti previsto alcun intervento che restituisca potere di acquisto alle famiglie italiane. Non solo non si procede ad una riduzione delle imposte, ma non vi è nemmeno l'avvio concreto di una riforma in senso federale dello Stato, anzi si procede nella direzione opposta. Richiama in proposito l'articolo aggiuntivo 77-bis presentato dal Governo, attraverso il quale si interviene sul comparto degli enti locali ed in particolare sulle regioni a statuto speciale con una sorta di commissariamento del loro bilancio. Inoltre, si procede con tagli lineari e indiscriminati invece di individuare, con serietà, gli sprechi di risorse che meriterebbero di essere affrontati: si tratta di un lavoro per il quale non serve un Governo ma è sufficiente l'attività di un ragioniere. Sulla base di tali considerazioni ritiene opportuno che il Governo si pronunci in ordine alla propria disponibilità a venire incontro almeno ad alcune delle proposte avanzate dai gruppi di opposizione.

Marco CAUSI (PD) nel richiamare l'intervento svolto dall'onorevole Tabacci, rileva come il lavoro delle Commissioni non possa essere limitato ad un esame delle proposte emendative del Governo, ma debba prendere in considerazione l'intero decreto-legge, anche nella sua iniziale formulazione. Osserva che il provvedimento reca misure tra loro eterogenee e non sempre dettate da effettiva necessità ed urgenza. Oltre ai problemi sollevati dall'articolo 60 segnala che, con proprio emendamento, il Governo ha anche tentato di modificare la legge sulla contabilità di Stato. Ricorda in proposito che nella scorsa legislatura il tema della riforma del bilancio dello Stato fu affrontato mediante una indagine conoscitiva, svolta dalla V Commissione nel corso di 6 mesi, con lo svolgimento di audizioni e dibattiti, men-

tre l'attuale Governo vorrebbe introdurre nuove disposizioni in materia senza nemmeno che su di esse vi possa essere una discussione, dimostrando in tal modo un autoritarismo e una volontà di prevaricare il Parlamento che appare inaccettabile su una materia così delicata ed importante quale è quella della contabilità e del bilancio dello Stato.

Invita quindi il Governo a riconsiderare gli emendamenti presentati, al fine di ricondurre il decreto-legge alla sua natura propria e chiede chiarimenti in ordine alla disponibilità del Governo a modificare l'entità complessiva della manovra.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come sia opportuno attendere l'espressione dei pareri formulati dal Comitato per la legislazione, che non risulta essersi ancora espresso, nemmeno sul testo originario del decreto-legge. Riterrebbe inoltre utile acquisire anche il parere della I Commissione Affari Costituzionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che sul testo originario del decreto-legge il Comitato per la legislazione si è espresso il 9 luglio scorso e si potrà inoltre valutare il coinvolgimento della I Commissione. Circa i lavori della Commissione osserva che l'articolo 60 sarà certamente oggetto di esame approfondito anche tenuto conto del fatto che il Governo ha presentato al riguardo delle proposte emendative. Nell'attesa del relativo materiale, si procederà comunque all'esame delle norme riguardanti il Patto di stabilità interno.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede se si procederà anche all'esame dell'articolo 78, recante disposizioni urgenti per Roma capitale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiarisce che si esamineranno innanzitutto gli articoli aggiuntivi 77.07, 77.08 e 77.09 ed i relativi subemendamenti, mentre gli articoli 76 e 78 sugli enti locali saranno affrontati successivamente.

Invita quindi il relatore Zorzato ad esprimere i pareri con riferimento all'articolo aggiuntivo 77.07 del Governo e ai subemendamenti ad esso riferiti.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Occhiuto 0.77.07.10, Osvaldo Napoli 0.77.07.5, Misiani 0.77.07.2 e Borghesi 0.77.07.3. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Simonetti 0.77.07.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al primo periodo, le parole « delle competenti Commissioni parlamentari », con le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario ». Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 77.07 del Governo. Esprime infine parere favorevole sul suddetto articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste per una rivalutazione del subemendamento Messina 0.77.07.1.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario per il subemendamento Messina 0.77.07.1.

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.77.07.1. Approvano quindi gli identici subemendamenti Occhiuto 0.77.07.10, Osvaldo Napoli 0.77.07.5, Misiani 0.77.07.2 e Borghesi 0.77.07.3.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare il subemendamento Simonetti 0.77.07.9, nel senso di sostituire, al primo periodo, le parole « delle competenti Commissioni parlamentari », con le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario ».

Maurizio FUGATTI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Simonetti 0.77.07.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di considerare respinti i restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 77.07 del Governo.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 77.07 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia l'opportunità di limitare l'esame della Commissione alla parte dell'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo che si riferisce alle regole del patto di stabilità interno per gli enti locali, rinviando l'esame della parte che reca le regole relative al patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome. Ritiene pertanto opportuno, nell'ambito dell'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, procedere, in un primo tempo esclusivamente all'esame dell'articolo 77-ter, rinviando invece l'esame dell'articolo 77-bis. Invita quindi il relatore Zorzato ad esprimere i pareri con riferimento all'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, limitatamente all'articolo 77-ter, concernente il patto di stabilità interno per gli enti locali, e ai subemendamenti riferiti a tale parte.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Armosino 0.77.08.27, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le lettere *a)* e *d)* e di sostituire, alla lettera *b)*, le parole « 16,9 per cento » con le seguenti: « 17 per cento ». Chiede l'accantonamento degli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.77.08.40, Misiani 0.77.08.64 e Messina 0.77.08.52. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fugatti 0.77.08.51. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Armosino 0.77.08.28. Esprime parere favorevole sul subemen-

damento Messina 0.77.08.7, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il secondo periodo. Chiede l'accantonamento dei subemendamenti Marchi 0.77.08.21 e Rubinato 0.77.08.16. Chiede il ritiro del subemendamento Cota 0.77.08.79, sul quale, altrimenti esprime parere contrario. Esprime indi parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, limitatamente alla parte costituita dall'articolo 77-ter. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, con riferimento alla parte costituita dall'articolo 77-ter.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del subemendamento Messina 0.77.08.7, per il quale si rimette alla Commissione.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di accantonare il subemendamento Cota 0.77.08.79.

Paola DE MICHELI (PD) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sul subemendamento Marchi 0.77.08.17, di cui è cofirmataria, poiché le amministrazioni virtuose che hanno rispettato il patto di stabilità, si troverebbero ad essere private delle entrate derivanti dalla dismissione di quote azionarie e di quote di aziende. Ricorda, infine, che le entrate straordinarie del 2007 hanno abbattuto il debito complessivo degli enti locali.

Gian Luca GALLETTI (UdC) lamenta che gli emendamenti sui quali è stato espresso parere favorevole hanno un contenuto del tutto insignificante rispetto alla portata del provvedimento d'urgenza, invitando la Commissione a valutare l'utilità di procedere nell'esame preliminare del provvedimento. Chiede al relatore di riconsiderare il parere espresso sui suoi subemendamenti 0.77.08.24 e 0.77.08.75, in quanto non considerare le entrate che derivano dall'alienazione di partecipazioni azionarie di società di comuni, perché si

tratta di operazioni straordinarie che non possono essere recuperate, appare in contraddizione con la parte del provvedimento in esame volta a privatizzare i servizi pubblici locali.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come i relatori ed il rappresentante del Governo abbiano espresso parere favorevole su un numero limitatissimo di proposte emendative, osservando inoltre che si sta realizzando una manovra molto pesante a carico degli enti locali, iniziata con l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa. Considerato che gli obiettivi da perseguire sono rimasti gli stessi, il bilancio 2007 degli enti locali deve essere approvato al netto di situazioni straordinarie, considerando quindi le quote derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie a carico di società di comuni. Rileva altresì che non si possono applicare preventivamente sanzioni ai comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità del 2008, senza considerare che sarà impossibile raggiungere gli obiettivi fissati, se non saranno rimborsati i mancati introiti del gettito ICI.

Antonio MISIANI (PD) sottolinea che il Governo sta operando una vera e propria stangata sugli enti locali, ricordando che nel 2007 i comuni hanno registrato un avanzo di 325 milioni di euro. Ricorda che è stato calcolato un miliardo di euro in meno per il minore gettito ICI e 2,6 miliardi di euro di trasferimenti compensativi nel bilancio dello Stato. Osserva che la manovra per il 2009 veleggia verso la cifra insostenibile di 2,5 miliardi di euro e che i dati peggiorano ulteriormente nel 2010-2011. Chiede di capire quando potranno essere recuperati nei bilanci delle amministrazioni locali i trasferimenti compensativi, lamentando che la manovra in esame, oltre ad essere assolutamente penalizzante per gli enti locali, presenta sperequazioni tra i diversi comuni, non consentendo alle realtà più virtuose di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno. Sottolinea che il suo subemendamento 0.77.08.71 è volto a depurare

dal meccanismo di calcolo del saldo gli effetti derivanti dal minore gettito ICI, rilevando che gli enti locali sono ulteriormente penalizzati dal blocco delle addizionali previsto dal decreto-legge n. 93 del 2008.

Stigmatizza il contenuto del subemendamento Cota 0.77.08.79 volto ad istituire una tassa sul permesso di soggiorno agli immigrati regolari.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva preliminarmente che le Camere si trovano in una situazione temporale ottimale per affrontare le tematiche inerenti al patto di stabilità. Rileva che i comuni virtuosi, che hanno rispettato le regole, si trovano nell'assurda situazione di non poter rispettare il patto di stabilità. Lamenta che nella manovra in esame si anticipano le sanzioni per le violazioni del patto del 2008 e dichiara di non comprendere il parere contrario espresso sui propri emendamenti volti ad applicare le nuove sanzioni dal 2009. Chiede di riconsiderare il parere espresso sui propri subemendamenti 0.77.08.15, 0.77.08.20, 0.77.08.19, 0.77.08.18 e 0.77.08.16, volti a premiare i comuni virtuosi che, nel prossimo futuro, ove fossero applicate le disposizioni in esame, si vedrebbero costretti a tagliare le spese per investimento quali, ad esempio, quelle per l'edilizia scolastica o quelle con finalità sociali. Fa presente che una tale eventualità potrebbe avere conseguenze negative non solo per le amministrazioni virtuose, ma anche per l'economia generale del Paese. Auspica, infine, che quanto prima sia portata all'attenzione delle Aule parlamentari la proposta di federalismo fiscale.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) pur comprendendo la necessità di un significativo concorso degli enti locali alla risoluzione del problema del disavanzo, ritiene che questo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto più agevolmente se, contestualmente, si fossero tracciate le linee fondamentali federalismo fiscale. Ritiene poi necessario operare una netta distinzione tra le amministrazioni che si sono dimo-

strate virtuose nella gestione amministrativa e quelle che non hanno raggiunto simili livelli di efficienza, al fine di mettere in campo interventi mirati, come chiesto dai cittadini.

Osserva, a tal fine, che sarebbe necessario effettuare un attento monitoraggio sull'applicazione delle norme di stabilizzazione della finanza locale, come peraltro richiesto in un suo emendamento riguardante le amministrazioni provinciali, anche rispetto alle previsioni di bilancio, considerate compatibili con gli equilibri di bilancio della finanza locale per il 2009, ma indubbiamente « pesanti » per gli anni 2010 e 2011. Manifesta quindi apprezzamento nei confronti del relatore per aver dato parere favorevole sul suo subemendamento 0.77.08.28 e si dice disponibile ad accogliere la riformulazione del suo subemendamento 0.77.08.27, pur ritenendo giustificata anche la formulazione da lei predisposta.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il Governo a fare chiarezza sul proprio indirizzo in merito al settore dei servizi pubblici locali, evitando di intervenire con normative contraddittorie rispetto all'attività di dismissione delle società di gestione di servizi pubblici, portata avanti dagli enti locali, e a riconsiderare la portata del subemendamento Galletti 0.77.08.24.

Bruno TABACCI (UDC) rileva come, anche nell'affrontare il nodo centrale del patto di stabilità, per la parte che riguarda la finanza locale, il Governo continui a contraddire le sue dichiarazioni pubbliche presentando provvedimenti di segno diametralmente opposto, come nel caso del federalismo fiscale, conclamato pubblicamente, ma smentito nei provvedimenti con l'abolizione dell'ICI e con l'irrigidimento della struttura della spesa degli enti locali, che si risolve in un ulteriore accentramento nelle mani del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche per quanto riguarda il tema delle privatizzazioni, le dichiarazioni del Ministro Tremonti, seguite da articoli del *Corriere della Sera*, sulla sua ferma volontà di procedere su

questa strada, si sono risolte con un accordo al ribasso. Si va dunque verso una sostanziale continuazione della politica precedentemente seguita, di una finanza statale e locale non orientata alla responsabilità, ma ad una totale irresponsabilità. La *Robin Hood tax*, infine, quando a breve scaricherà i suoi effetti sui consumatori finali, mostrerà il suo vero volto di norma manifesto, incapace di apportare vantaggi ai contribuenti.

Michele VENTURA (PD), nel condividere le motivazioni addotte dai colleghi che lo hanno preceduto, invita il Governo ad esprimere un parere favorevole sul subemendamento Galletti 0.77.08.24.

Osserva in primo luogo che la manovra del Governo, relativamente al patto di stabilità per gli enti locali, non presenta sostanziali elementi di discontinuità con il passato, salvo il provvedimento sull'ICI, di segno diametralmente opposto agli indirizzi dell'Esecutivo in materia di federalismo fiscale, che aggraverà nel breve periodo la situazione finanziaria dei comuni.

In secondo luogo, fa presente che sarebbe opportuno sospendere la discussione in corso in attesa che il Governo, dopo aver incontrato l'ANCI nella riunione prevista per la prossima settimana, espliciti meglio la sua posizione in tema di finanza locale.

Osserva infine che i richiami dell'Unione europea dovrebbero trovare migliore ascolto a livello nazionale, vista anche la storia tormentata del novecento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva l'opportunità di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte emendative concernenti il patto di stabilità relativo alle regioni, anche alla luce di un incontro con il Ministro Fitto, il quale gli ha preannunciato che nei prossimi giorni avrà luogo un incontro del Governo con i rappresentanti delle regioni su questi temi.

Ivano STRIZZOLO (PD), nell'invitare il Governo a rendere il parere sui subemendamenti presentati, sottolinea l'assenza di

qualsiasi misura con riferimento al federalismo fiscale.

Marino ZORZATO (FI), *relatore per la V Commissione*, rammenta che il blocco delle addizionali si configura come una continuazione della precedente politica, mentre precisa che per l'ICI si sta procedendo sulla falsariga di ciò che era accaduto per l'ICI in agricoltura, quando i comuni ricevettero indietro una differenza da parte dello Stato, utilizzando lo stesso principio utilizzato dal Governo Prodi.

Il parere del relatore è favorevole sul contenuto del subemendamento Galletti 0.77.08.24, ma vi è un problema di copertura che va risolto.

Giorgio JANNONE (FI), *relatore per la VI Commissione*, prende atto che occorre procedere ad un approfondimento dei principi del patto di stabilità per gli enti locali, con riferimento al tema del federalismo fiscale, che ha finora incontrato notevoli difficoltà oggettive.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rammenta che nel definire la manovra il Governo ha tenuto conto anche di quanto riportato nella RUEF del marzo 2008, predisposta dal passato Esecutivo, e che, con riferimento alla esigenza di procedere al pareggio di bilancio nel 2011, si è proceduto ad una generale contenimento delle spese distribuendo i sacrifici al netto delle spese per interessi e delle prestazioni pensionistiche, prevedendo, tra l'altro, una decurtazione meno che proporzionale per gli enti locali, che hanno beneficiato di una riduzione inferiore a quella, ad esempio, della pubblica amministrazione centrale.

Con riferimento alla richiesta di elevare taluni capitoli di spesa, ritiene opportuno invitare i presentatori di tali richieste ad indicare con esattezza i capitoli di bilancio da cui attingere i fondi eventualmente necessari.

In relazione alla presunta contraddizione tra il contenimento delle spese, l'abolizione dell'ICI e l'obiettivo di individuare forme di federalismo fiscale, fa

presente non solo che il provvedimento si muove su una linea di ordine finanziario, che non contrasta con la forma dell'imposizione fiscale, ma anche che il federalismo fiscale non è un insieme di ambiti territoriali liberi dalle preoccupazioni della spesa pubblica, intendendo invece individuare i principi per una spesa più responsabile e quindi, semmai, più circoscritta. Rammenta infatti come uno degli obiettivi del Governo sia quello della riduzione della pressione fiscale. In tal senso, agisce anche il blocco delle addizionali.

Per quanto riguarda i subemendamenti presentati, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con l'eccezione del subemendamento Messina 0.77.08.7, riguardante il rimborso spese per le trasferte sul quale il Governo si rimette alle Commissioni.

Con riferimento ai due subemendamenti Marchi 0.77.08.17 e Galletti 0.77.08.24 rileva che la dismissione di partecipazioni azionarie incentiva gli enti locali ad una finanza virtuosa. In particolare ciò avviene con l'emendamento Galletti 0.77.08.24 che lega le dismissioni agli investimenti. In quest'ultimo caso, se fosse legato ai soli finanziamenti comunitari, potrebbe essere valutato positivamente.

Per quanto riguarda il gettito ICI ribadisce l'intenzione del Governo di procedere a conferire ai comuni la somma totale di spettanza degli stessi.

Rileva infine, per quanto attiene al superamento della legge cosiddetta « Stamatì », che potrebbe essere risolta la questione della penalizzazione dei comuni meno virtuosi qualora si trovasse adeguata compensazione, anche valutando l'ipotesi di prevedere un tetto, ma osserva che la questione riguarda una platea di circa duemila enti.

Le Commissioni approvano il subemendamento Armosino 0.77.08.27, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona gli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.77.08.40, Misiani

0.77.08.64 e Messina 0.77.08.52, in modo da poter verificarne la praticabilità, anche sotto i profili finanziari.

Le Commissioni approvano il subemendamento Fugatti 0.77.08.51.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare il subemendamento Galletti 0.77.08.24, nel senso di sopprimere le parole « in termini di competenza e di cassa ».

Gian Luca GALLETTI (UdC) nell'accogliere la riformulazione proposta dal relatore, evidenzia l'opportunità di aggiungere in fine al proprio subemendamento le seguenti parole: « o alla riduzione del debito ».

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Galletti 0.77.08.24, nella nuova formulazione, comprensiva anche dell'ultima aggiunta indicata dal proponente. Avverte altresì che a seguito dell'approvazione di tale subemendamento devono ritenersi assorbiti i subemendamenti Galletti 0.77.08.25, Galletti 0.77.08.74 e Galletti 0.77.08.75.

Le Commissioni approvano il subemendamento Galletti 0.77.08.24 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*). Approvano quindi il subemendamento Armosino 0.77.08.28.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la riformulazione del relatore relativamente al subemendamento Messina 0.77.08.7.

Le Commissioni approvano il subemendamento Messina 0.77.08.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona i subemendamenti Marchi 0.77.08.21 e Rubinato 0.77.08.16.

Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce la richiesta di accantonare il subemendamento Cota 0.77.08.79.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona il subemendamento Cota 0.77.08.79. Osserva altresì che non si può procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, in quanto alcuni subemendamenti riferiti a tale articolo aggiuntivo sono stati accantonati. Invita quindi il relatore ad esprimere i propri pareri sull'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Froner 0.77.09.3 e Zeller 0.77.09.1, a condizione che siano riformulati nel senso di sopprimere il punto 2), recante modifiche al comma 7. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulio CALVISI (PD) rileva che i subemendamenti su cui il relatore ha espresso parere favorevole recano un rinvio all'articolo 77-bis, che non è stato ancora votato. Invita pertanto il Presidente ad accantonare tali subemendamenti e l'articolo aggiuntivo al quale sono riferiti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Calvisi, accantona l'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo e gli emendamenti ad esso riferiti. Avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 60.90 e una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 83.016. Su tali proposte emendative fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 della giornata odierna.

Rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 15 della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Venerdì 11 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Calvisi, accantona l'articolo aggiuntivo 77.09 del Governo e gli emendamenti ad esso riferiti. Avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 60.90 e una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 83.016. Su tali proposte emendative fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 della giornata odierna. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 15.20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo 23.011 del Governo è ammissibile. Il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è stabilito alle ore 17.30 di oggi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento ai subemendamenti accantonati relativamente all'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo, rileva in primo luogo che occorre precisare, all'inizio del comma 6-bis degli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.77.08.40, Misiani 0.77.08.64 e Messina 0.77.08.52 che la disposizione si riferisce esclusivamente all'anno 2009. Ritene altresì che debbano essere soppresse le parole: «calcolate in termini cassa». Se riformulate in questi termini ritiene che i citati subemendamenti possano essere accolti. Per quanto concerne i subemendamenti Marchi 0.77.08.21 e Rubinato 0.77.08.16, segnala che non ritiene necessario inserire disposizioni normative in quanto già a legislazione vigente è assicurato per i comuni il recupero intergale del minor gettito ICI derivante dall'esenzione dall'imposta della prima casa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che da quanto dichiarato dal sottosegretario è assicurato il rimborso per i comuni del minor gettito

Simonetta RUBINATO (PD), anche alla luce delle precisazioni del sottosegretario Vegas, ritiene comunque necessario inserire una disposizione che disciplini la comunicazione da parte dei singoli comuni del minor gettito. Riformula pertanto il proprio emendamento 0.77.08.16 nei seguenti termini: «All'articolo 77-ter, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009 i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno"».

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.77.08.40, Misiani 0.77.08.64 e Messina 0.77.08.52, se riformulati nei termini indicati dal sottosegretario Vegas, e

sul subemendamento Rubinato 0.77.08.16, nella nuova formulazione.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.77.08.64.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.77.08.40, Misiani 0.77.08.64 e Messina 0.77.08.52, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*). Approvano quindi il subemendamento Rubinato 0.77.08.16, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si intende quindi assorbito il subemendamento Marchi 0.77.08.21.

Maurizio FUGATTI (LNP) insiste nella propria richiesta di accantonamento del subemendamento Cota 0.77.08.79.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di passare all'esame dell'emendamento 11.79 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti (*vedi allegato 2*). Avverte in proposito che risultano inammissibili per estraneità di materia:

l'articolo aggiuntivo 0.11.79.6, il quale reca un complesso assai articolato di disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione. Il subemendamento riproduce integralmente il contenuto dell'emendamento 11.01 del medesimo firmatario.

il subemendamento 0.11.79.68, che interviene in materia di strumenti per il pagamento da parte dei conduttori dei corrispettivi del contratto di locazione.

Avverte altresì che sotto il profilo della carenza e inidoneità della copertura, appaiono invece inammissibili i seguenti subemendamenti: Gibiino 0.11.79.6, Mariani 0.11.79.65, Cambursano 0.11.79.74.

Con riferimento all'emendamento 81.57, nel rendere noto che è da considerarsi ammissibile nel presupposto che il minor gettito, pari a 200 milioni per l'anno

2008, derivante dalla soppressione dei commi da 8 a 15, dell'articolo 81, si intenda compensato dal recupero delle somme a seguito della decisione della Commissione europea, di cui all'emendamento 81.58, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti. Nell'ambito di tali subemendamenti, risulta inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Polledri 0.81.57.9.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che i lavori finora svolti dalla Commissione non sono affatto indice di un approfondito esame del decreto da parte della Commissione. In particolare stigmatizza il fatto che nonostante sia accertato che oltre alle risorse del « primo tesoretto » si sta costituendo un altro « tesoretto », il Governo continua a non fornire alcuna disponibilità ad affrontare temi centrali per l'opposizione. Insiste inoltre nel ribadire l'importanza per quel che riguarda l'agenda dei lavori, che la Commissione rispetti quanto stabilito ieri sera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che dopo il piano casa possano essere affrontate le materie del fisco, del potere d'acquisto delle famiglie e della sicurezza, mentre il tema delle regioni e del Mezzogiorno saranno affrontati domenica e lunedì. Ricorda al riguardo che già ieri sera la Commissione si era prefissa di adottare un'agenda che perseguiva l'obiettivo della « limitazione del danno ».

Bruno TABACCI (UdC) rileva che il tema del « piano casa » dovrebbe essere affrontato dopo altri temi importanti quali la questione fiscale e i servizi pubblici locali. Ritiene, in particolare, che ci sono le condizioni per discutere l'articolo 60 e che in ogni caso per quel che riguarda il « piano casa » il vero nodo problematico riguarda il mancato coinvolgimento delle regioni.

Massimo VANNUCCI (PD) riterrebbe opportuno procedere all'esame degli articoli 76 e 78.

Lorenzo RIA (PD) riterrebbe fondamentale affrontare i temi del Mezzogiorno in particolare quelli relativi all'utilizzo delle risorse del FAS a beneficio delle politiche di sviluppo del sud. Ricorda in particolare, che il decreto in questione non affronta assolutamente il tema del Mezzogiorno e per questo motivo sarebbe quindi opportuno discutere degli emendamenti relativi e in particolare degli emendamenti che dispongano l'assegnazione del 40 per cento delle risorse del FAS a favore del sud. Sottolinea, in conclusione che l'appoggio che è stato dato a molte iniziative per lo sviluppo del nord quale ad esempio l'Expo Milano 2015, richiederebbe che fosse applicata la condizione di reciprocità nei confronti del sud.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che sul tema del Mezzogiorno le regioni vogliono poter fornire il loro contributo ed è per tale motivo che la discussione sul Mezzogiorno è stata procrastinata a domenica e lunedì.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che effettivamente le regioni vogliono essere in grado di interloquire con il Governo per quel che riguarda tutte le questioni concernenti il Mezzogiorno quale in particolare il « Patto di stabilità », la questione sanitaria e gli incentivi per il sud.

Lorenzo RIA (PD) ritiene che è possibile affrontare almeno il tema del Fondo per le aree sottoutilizzate, in quanto tale tema non comporta un coinvolgimento diretto da parte delle regioni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che le regioni vogliono essere coinvolte su tutti i temi che riguardano il Mezzogiorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che gli emendamenti al « piano casa » possono essere esaminati, dato che il materiale relativo è disponibile.

Alberto FLUVI (PD) concorda con il calendario dei lavori poc'anzi delineato dal presidente, sottolineando peraltro la necessità che almeno con una mezz'ora di anticipo i commissari siano messi in condizione di conoscere gli argomenti che verranno trattati.

Maino MARCHI (PD) segnala che, come già comunicato alla Presidenza, il proprio emendamento 11.45 deve ritenersi presentato come subemendamento all'emendamento 11.79 del Governo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, con riferimento ai subemendamenti riferiti all'emendamento 11.79 del Governo, comunica di aver presentato il subemendamento 0.11.79.88, finalizzato a esplicitare la facoltà di proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a rendere applicabili le disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici. Esprime parere favorevole sul subemendamento Simonetti 0.11.79.40, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «dieci anni nel territorio nazionale» con le seguenti: «cinque anni nella medesima regione». Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Armosino 0.11.79.8. Esprime altresì parere favorevole sugli identici subemendamenti Causi 0.11.79.84, Osvaldo Napoli 0.11.79.13 e Messina 0.11.79.82 a condizione che siano riformulati nei termini seguenti: «*All'emendamento 11.79 del Governo, comma 4, dopo le parole: «di appositi accordi di programma» aggiungere le seguenti: «approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».* Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento Armosino 0.11.79.9, a condizione che la lettera *b)* sia riformulata nei termini seguenti: «*b)* alla lettera *e)* dopo le parole: «alla realizzazione» inserire la seguente: «anche»». Esprime parere favorevole sul subemendamento Messina 0.11.79.78. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marsilio

0.11.79.7, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il comma 5-ter. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Montagnoli 0.11.79.37, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «da almeno dieci anni nel territorio nazionale» con le seguenti: «da almeno cinque anni nel territorio regionale». Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 11.79 del Governo e parere favorevole sull'emendamento medesimo.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene sul subemendamento Messina 0.11.79.81, di cui è cofirmatario, finalizzato a salvaguardare le risorse relative al piano straordinario già previsto dal precedente Governo. Fa inoltre presente che non è ancora chiara la situazione che si verrà a creare dopo la scadenza della proroga degli sfratti, prevista per l'autunno. Segnala infine che l'emendamento intende portare rimedio in una situazione di incertezza, con un'attenzione particolare verso i comuni che sono già nelle condizioni di avviare i cantieri.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) chiede chiarimenti sulla richiesta di riformulazione, avanzata dal rappresentante del Governo, del proprio subemendamento 0.11.79.9, con particolare riferimento alla lettera *b)*. Al riguardo osserva che la proposta è volta a scongiurare una perdita di interesse da parte degli operatori economici che dovrebbero invece essere incoraggiati ad impegnarsi nel settore.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di illustrare i motivi alla base del parere negativo sui subemendamenti Morassut 0.11.79.43, Mariani 0.11.79.55 e Morassut 0.11.79.44, nonché della proposta di riformulazione del subemendamento Montagnoli 0.11.79.37.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) sottolinea che la propria proposta di subemendamento è volta a ripristinare nel testo il

riconoscimento delle competenze spettanti sulla materia alle regioni.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, tenuto conto delle considerazioni del collega Zeller riformula il proprio subemendamento 0.11.79.88 nel senso di aggiungere, dopo le parole: « previa delibera CIPE » le seguenti: « e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». Osserva che in tal modo il riferimento all'intesa viene inserito fin dal comma 1 dell'articolo 11.

Bruno TABACCI (UdC) in ordine al tema del cosiddetto « piano casa » ritiene che il riferimento fatto dal Ministro dell'economia e delle finanze al piano Fanfani conferma che si tratta di una pura norma manifesto, priva di effettivi risultati. Ritiene che sarebbe stato sufficiente da parte del Governo prevedere la cedolare sugli affitti e porre in essere misure volte a far emergere il sommerso. A suo avviso, il problema più grave rappresentato dall'aumento dei prezzi: se è vero che vi è una crisi del settore immobiliare e anche vero che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene ad esempio in Spagna, il sommerso garantisce il mantenimento di un alto livello dei prezzi, i quali crescono più in fretta delle retribuzioni medie sia nelle grandi città che nelle periferie. Osserva quindi che il « piano casa » non interviene sulle rendite ma sul costo di costruzione, che incide per un limitato 25-30 per cento rispetto al prezzo delle abitazioni, laddove il « piano Fanfani » era basato su un rapporto invertito fra incidenza dei costi di costruzione e delle rendite dei terreni. Sottolinea che il Governo avrebbe dovuto opportunamente porre il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nella cui gestione si registrano purtroppo diffuse illegalità.

Giulio CALVISI (PD) non comprende le ragioni del parere espresso sul subemendamento Simonetti 0.11.79.40.: la proposta di riformulazione rappresenta, a suo giu-

dizio, una misura che intacca le politiche di integrazione, che sono uno strumento straordinario per accrescere il senso di sicurezza dei cittadini. Ritiene altresì che la riformulazione proposta dal Governo non sia adeguata a tempio di grande mobilità sociale, come il nostro. Ricorda ai colleghi del gruppo della Lega Nord che alcuni sindaci di centrodestra si sono impegnati in politiche abitative divenute, in alcuni casi, veri modelli e che sono state rivolte ai lavoratori stranieri chiamati dalle aziende italiane. Osserva pertanto che il limite proposto dal Governo non incoraggia gli accordi che possono essere raggiunti tra gli imprenditori e gli enti locali, né mostra di tenere nella giusta considerazione le esigenze dei lavoratori e degli imprenditori.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che la proposta emendativa del Governo non solo rappresenta un manifesto ma richiama, al comma 10, norme e risorse già destinate dal precedente Governo al « piano casa ». Sottolinea che non solo il riferimento al piano Fanfani non appare dignitosa ma che in questa materia la via maestra è rappresentata non dagli aiuti dello Stato ma dal rafforzamento delle agevolazioni finanziarie, dalle misure di detrazione per il canone di locazione e soprattutto dalla cedolare al 20 per cento. Ricorda che in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2008 la collega Armosino aveva fatto sua una proposta che andava proprio in questa direzione. Per quanto concerne il subemendamento Simonetti 0.11.79.40, ritiene che la proposta di riformulazione dovrebbe consistere nella previsione delle due ipotesi riferite al territorio nazionale e a quello delle regioni.

Stefano GRAZIANO (PD) osserva che il metodo con cui si sta procedendo all'esame del provvedimento crea difficoltà notevoli in relazione al rilevante ambito di argomenti oggetto di trattazione ed in riferimento alla ristrettezza dei tempi di esame. Ritiene che rappresentino una priorità per il Paese le questioni relative al

potere d'acquisto delle famiglie, agli enti locali, alle riduzioni di spesa nel comparto sicurezza ed alle problematiche che affliggono il mezzogiorno del Paese. Non rappresenta invece una priorità il piano casa su cui si sta concentrando il dibattito.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che in ordine all'articolo 11 si aspettava l'accoglimento di talune proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, invece costata che l'intento del Governo consiste nel recepire esclusivamente alcuni specifici emendamenti della maggioranza che tendono a peggiorare la portata dell'articolo medesimo. Esprime disappunto per l'impossibilità di affrontare la questione delle detrazioni fiscali dell'affitto, che non è stata affrontata neanche in relazione alla disciplina dell'ICI. Evidenzia il rischio che gli interventi già programmati e iniziati sul patrimonio abitativo possano essere vanificati in seguito al nuovo piano case contemplato dal provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che il testo in esame possa favorire l'edilizia pubblica sovvenzionata mediante la destinazione di nuove risorse al settore attraverso le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi. Osserva tuttavia che non si prevede alcuna risorsa per l'edilizia agevolata e l'edilizia convenzionata. In particolare, per l'edilizia convenzionata, sarebbe stato opportuno modulare una serie di interventi a favore dei ceti medi. Esprime altresì riserve sulla portata restrittiva delle disposizioni relative agli immigrati.

Giulio CALVISI (PD) in relazione alle previsioni relative ai requisiti necessari per l'applicazione del piano casa, nel ricordare che la sua proposta di modificare i termini temporali della norma non è stata accolta, illustra l'ulteriore proposta di prevedere un richiamo specifico al permesso di soggiorno CEE per i residenti di lungo periodo.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, nell'accogliere e conside-

razioni del collega Borghesi, modifica il proprio parere sugli identici subemendamenti Fontanelli 0.11.79.85 e Messina 0.11.79.81. Esprime infatti parere favorevole su tali subemendamenti a condizione che siano riformulati nel senso di inserire, per quanto concerne la modifica relativa al primo periodo del comma 10, dopo le parole: « 21-bis » le seguenti: « ad eccezione di quelle già iscritte nel bilancio degli enti destinatari e impegnate ». Tenuto conto dei rilievi dei colleghi Calvisi e Vannucci, propone di riformulare i subemendamenti Simonetti 0.11.79.40 e Montagnoli 0.11.79.37 nel senso che le parole, rispettivamente, « cinque anni nella medesima regione » e « da almeno cinque anni nel territorio regionale » debbano considerarsi aggiuntive anziché sostitutive.

Maurizio FUGATTI (LNP) accetta le riformulazioni dei subemendamenti Simonetti 0.11.79.40 e Montagnoli 0.11.79.37 proposte dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede l'accantonamento dei subemendamenti Simonetti 0.11.79.40 e Montagnoli 0.11.79.37. Per quanto concerne gli identici subemendamenti Causi 0.11.79.84, Osvoldo Napoli 0.11.79.13 e Messina 0.11.79.82 rileva che sarebbe più opportuno prevedere il parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa, in quanto il mancato raggiungimento dell'intesa determinerebbe l'interruzione delle procedure di attuazione del piano casa. In alternativa propone comunque di stabilire un termine scaduto il quale gli accordi di programma possono essere approvati anche in assenza dell'intesa. Esprime perplessità sul subemendamento Armosino 0.11.79.9, anche nel testo riformulato. Per quanto concerne il subemendamento Marsilio 0.11.79.7 ritiene che, oltre alla soppressione del comma 5-ter, sia opportuno aggiungere, dopo le parole « di sostituzione edilizia, » le seguenti: « in particolare ». Ribadisce in fine l'esigenza di precisare che le somme relative alle autorizzazioni di spesa previste da precedenti interventi legislativi nel settore edilizio non vengono destinate a

finanziare le misure contenute nel decreto-legge in esame soltanto a condizione che siano già state impegnate. Sui restanti subemendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, in accoglimento dei rilievi del rappresentante del Governo, propone di riformulare gli identici subemendamenti Causi 0.11.79.84, Osvaldo Napoli 0.11.79.13 e Messina 0.11.79.82 nel senso di aggiungere in fine il seguente periodo «Decorsi novanta giorni senza che sia stata acquisita l'intesa, gli accordi possono essere comunque approvati». Propone altresì di riformulare il subemendamento Marsilio 0.11.79.7 nei termini indicati dal sottosegretario Vegas.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.11.79.88 del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, accantona i subemendamenti Simonetti 0.11.79.40 e Montagnoli 0.11.79.37.

Le Commissioni approvano il subemendamento Armosino 0.11.79.8.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la riformulazione del subemendamento Messina 0.11.79.82, nei termini da ultimi indicati dal relatore.

Le Commissioni approvano quindi gli identici subemendamenti Causi 0.11.79.84, Osvaldo Napoli 0.11.79.13 e Messina 0.11.79.82, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.11.79.9 proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Armosino 0.11.79.9, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Approvano

quindi il subemendamento Messina 0.11.79.78.

Marco MARSILIO (PdL) accoglie la riformulazione del proprio subemendamento 0.11.79.7 nei termini da ultimo proposti dal relatore.

Le Commissioni approvano il subemendamento Marsilio 0.11.79.7, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie la riformulazione del subemendamento Messina 0.11.79.81 proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Fontanelli 0.11.79.85 e Messina 0.11.79.81, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non si può procedere alla votazione dell'emendamento 11.79 del Governo, in quanto alcuni subemendamenti ad esso riferiti sono stati accantonati.

Rolando NANNICINI (PdL) prima che le Commissioni procedano all'esame degli articoli recanti gli interventi di diritto tributario, segnala di aver presentato l'emendamento 1.1 che verte su analoga materia, in quanto disciplina la destinazione delle maggiori entrate tributarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Nannicini 1.1 sarà riferito agli articoli recanti misure in materia tributaria. Propone quindi di concludere l'esame dell'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Maurizio FUGATTI (LNP) propone di dichiarare respinto ai fini della ripresentazione in Assemblea il subemendamento Cota 0.77.08.79.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara quindi che il subemendamento Cota 0.77.08.79 deve considerarsi respinto al fine di permetterne la ripresentazione in

Assemblea. Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo limitatamente alla parte relativa all'articolo 77-ter recante le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 77.08 del Governo limitatamente alla parte relativa all'articolo 77-ter.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di passare all'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 81 (*vedi allegato 3*), avvertendo in proposito che il Governo ha presentato gli emendamenti 81.60, 81.61 e 81.62, in relazione ai quali fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 19.

Bruno TABACCI (UdC) rileva innanzitutto che esiste una contraddizione tra il titolo dell'articolo 81 (perequazione tributaria) e il fatto che il decreto in esame prevede che le tasse aumenteranno fino a raggiungere nei prossimi anni un livello pari al 43 per cento. Ricorda che ha predisposto due emendamenti (80.03 e 81.18) per costruire in maniera diversa la cosiddetta *Robin tax*, rilevando che la *Robin tax* è stata criticata anche dal Governatore della Banca d'Italia, che ha specificato che l'imposta in questione si trasferisce sui consumatori finali. Ricorda inoltre che la relazione annuale in materia di energia elettrica e gas ha confermato nella giornata di ieri quanto sostenuto dal Governatore della Banca d'Italia. Illustra, successivamente, le proprie proposte in materia che consistono in un intervento organico sul CIP 6, che garantirà di avere a disposizione risorse per offrire delle tariffe agevolate ai clienti più svantaggiati, invece di istituire un fondo sociale che non ha alcuna utilità. Tale ultimo fondo è infatti ispirato a una logica compassionevole,

anche perché non è possibile fare un censimento dei « poveri », al fine di individuare i beneficiari della carta speciale. Evidenzia, invece, che con il taglio al CIP 6 è possibile intervenire con tariffe agevolate a sostegno di soggetti che è possibile individuare in maniera molto semplice. Rileva inoltre che le previsioni del ministro Tremonti sono troppo ottimistiche per quel che riguarda gli introiti derivanti dalla *Robin tax* e manifesta le proprie perplessità in ordine al fatto che una società quotata in borsa, cioè l'ENI, decida per puro spirito di liberalità di donare 200 milioni di euro. Rileva, anzi, che tale donazione costituisce una conferma del fatto che la *Robin tax* non può sortire gli effetti sperati, sottolineando altresì che tali risorse provengono probabilmente dagli importi CIP 6 dell'ENI o dagli impianti di idrocarburi dell'ENI stessa. Formula peraltro l'auspicio che per quel che riguarda la verifica della subsidenza si possano utilizzare specifici studi settoriali e rileva inoltre che la donazione di 200 milioni di euro dovrà comune essere spiegata agli azionisti dell'ENI. Più in particolare, evidenzia che la legge non può tutelare interessi di singoli privati né essere un provvedimento che affronta questioni troppo specifiche, come fosse un provvedimento amministrativo. Segnala, inoltre, che esiste sicuramente in Italia un cattivo funzionamento del mercato del gas e che vi sono degli introiti troppo elevati a favore del « monopolista di fatto » che opera in tale settore, il quale quindi non ha difficoltà a restituire una parte dell'ingente quantità di risorse lucrare ai cittadini attraverso bollette molto care. Sottolinea inoltre che i tagli alle risorse CIP 6 previsti dalle proprie proposte emendative non creerebbero problemi alle imprese che ne beneficiano, in quanto le stesse operano già da un periodo di tempo tale da escludere la necessità che debbano essersi verificati gli ammortamenti necessari per gli investimenti effettuati. Sottolinea inoltre che attraverso tali tagli potrebbe essere finalmente eliminata l'anomalia della parificazione delle fonti assimilate con quelle rinnovabili, rilevando

altresì che i tagli del CIP 6 potrebbero creare notevoli benefici anche alle imprese. Paventa il rischio che anche l'ENEL possa avere benefici da un provvedimento simile a quello in discussione, proponendo in definitiva di eliminare il fondo sociale previsto e l'aumento dell'IRES a carico delle imprese che fanno «*trading* elettrico», anche perché tali ultime imprese scaricheranno in ogni caso tale aumento di tassazione sui consumatori. Sottolinea pertanto che l'emendamento 81.8 mira a sopprimere il fondo sociale e a rivedere la tassazione sul «*trading* elettrico», con conseguente soppressione anche della «carta dei poveri». Segnala, inoltre, con riferimento a tale carta che la stessa può prestarsi a fenomeni distorsivi, in quanto potrebbe darsi il caso che soggetti dichiarino di essere nullatenenti a dispetto dell'esistenza di patrimoni ingenti di fatto a loro disposizione.

Stigmatizza inoltre l'atteggiamento del ministro Tremonti, che anche stamattina ha invitato i parlamentari a reperire le somme necessarie a modificare i tagli di spesa, ricordando inoltre che gli ultimi emendamenti presentati sull'articolo 81 da parte del Governo confermano ancora una volta che il Governo ha intrapreso una strada contrassegnata dalla volontà di bypassare continuamente le procedure previste dalla legge, in particolare per quel che riguarda i provvedimenti finanziari e di bilancio, arrivando persino a voler introdurre delle deleghe all'interno del decreto-legge.

Rolando NANNICINI (PD) rileva innanzitutto che l'intervento del collega Tabacchi si è svolto in assenza dei relatori. Per quel che riguarda l'articolo 81, rileva che in particolare i commi 16 e 18 del medesimo articolo mirano a colpire attraverso un innalzamento dell'IRES dal 27 al 33 per cento alcuni settori collegati alle tematiche energetiche, trascurando, peraltro, di considerare che da una parte tale aumento di tassazione si ripercuoterà in ogni caso sui consumatori finali, e, da un altro punto di vista, che esistono comunque altri settori, come ad esempio quello delle telecomuni-

cazioni che ricavano dei veri e propri extraprofitti dalle loro attività e che meriterebbero pertanto di essere sottoposti anch'essi ad un aumento di tassazione.

Ritiene inoltre necessario che l'articolo in esame preveda, coerentemente con le dichiarazioni del Governo, efficaci misure per aumentare i consumi attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali ai lavoratori e ai pensionati.

Osserva, altresì, come nella cosiddetta *Robin Hood tax* andrebbe verificata la sussistenza o meno di previsioni legislative nazionali che potrebbero essere dichiarate in contrasto con la normativa europea e, in tal caso, ritiene che sarebbe corretto espungere l'intero articolo 81 dal provvedimento.

Maurizio LEO (PdL) nel sottolineare come la normativa recata dall'articolo 81 non intenda colpire i ricavi virtuosi ma i guadagni di congiuntura, anche al fine di svolgere una azione anticongiunturale, ricorda che le norme contenute impediscono di fatto il trasferimento dell'imposta relativa ai prodotti petroliferi sui consumatori, prevedendo non soltanto una serie di controlli, ma anche il divieto di traslare l'onere della maggiore imposta sui prezzi al consumo.

Difende altresì la *ratio* complessiva sottesa alla formulazione dell'articolo 81, tesa ad operare una importante azione di perequazione tributaria attraverso l'adozione di misure fiscali logiche e debitamente ponderate.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando il dibattito finora svolto, rileva che gli effetti della *Robin tax* ricadranno sui consumatori di energia, con particolare riferimento ai lavoratori pendolari. Per quanto riguarda il tema della tassazione delle rimanenze, esse avrebbero dovuto determinare sopravvenienze in ragione dell'aumento del prezzo dei carburanti, da trattare con aliquote normali. L'applicazione a tali plusvalenze di una tassazione al 16 per cento va a tutto vantaggio dei produttori di petrolio. Le conseguenze negative ricadranno in particolare sulle ban-

che *on line*, che sopportano costi di raccolta superiori alle altre banche e che trasferiranno i maggiori oneri sulle piccole e medie imprese e sui privati che, com'è noto, ricorrono sempre di più al credito al consumo per affrontare sostenere il costo della vita. Sottolinea che analoghe considerazioni valgono per le imprese di proprietà degli enti locali, così come per le polizze assicurative, con particolare riferimento a quelle RCA auto. Per quanto riguarda le misure di natura tributaria, rileva una debole volontà da parte del Governo di colpire l'evasione fiscale, a differenza di quanto operato dallo precedente Governo che, secondo quanto ha stimato l'ISTAT, è riuscito a recuperare tra il 2006 e il 2007 ben 15 miliardi di euro. Sottolinea inoltre che il Governo norma ha eliminato l'unico strumento davvero valido nella lotta contro l'evasione, vale a dire l'elenco dei clienti e dei fornitori. In conclusione, esprime forte rammarico per le valutazioni del Governo sulle proposte emendative e, in generale, disaccordo sul merito complessivo del provvedimento

Alberto FLUVI (PD) osserva che la manovra finanziaria elude gli obiettivi della crescita e della tutela del potere di acquisto delle famiglie italiane. Non condivide le risposte date da Governo al collega Ventura sui tagli agli enti locali e alle regioni, né la politica di tagli lineari sui ministeri. Ritiene errata la previsione del DPF in quanto sia le entrate fiscali che le imposte dirette sono cresciute. Ritiene errata anche la stima sul fabbisogno, valutata in 20 miliardi per un arco di tempo di soli sei mesi. Per tali ragioni non condivide l'intervento del collega Leo e richiama l'esigenza di tornare a tutelare le famiglie e i pensionati, nello spirito delle proposte emendative presentate dall'opposizione e riferite all'articolo 3. Esprime il proprio convincimento sulla possibilità di individuare dei fondi da destinare alle detrazioni a favore dei lavoratori dipendenti nel quadro di una corretta quantificazione del fabbisogno. A riguardo osserva che le detrazioni consentirebbero al

contempo di operare una perequazione e di rilanciare l'economia, arrestando il crollo dei consumi. Passando alla questione delle entrate che potrebbero derivare dal ricorso allo strumento dell'accertamento con adesione, osserva che si tratta di un gettito inferiore ad un miliardo di euro e che su questo il Governo dovrebbe fornire risposte univoche. Quanto all'ulteriore strumento dell'adesione mediante i verbali di contestazione, osserva che è necessario intervenire considerato che le due forme di accertamento, che implicano percentuali diverse per il pagamento da parte del contribuente, pari al 25 o al 12 per cento, sono scelte a discrezione dell'amministrazione finanziaria. In generale, segnala che fino al 2013 non si parlerà di taglio delle tasse e per quanto riguarda la *Robin tax* sembrano veritiere le recenti dichiarazioni rese e poi smentite del presidente Conte. Passando al tema della tassazione di impresa, occorre fissare un termine minimo di durata della norma nel breve e nel medio periodo al fine di evitare un danno al sistema economico, considerata la diffidenza degli investitori stranieri ad operare nel nostro Paese. Segnala altresì la inopportunità della norma che, aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sullo *spoils system*, mira a colpire un funzionario assai meritevole dell'Agenzia delle Entrate

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva l'opportunità di prevedere un regime di esclusioni a favore dei consorzi agrari.

Massimo VANNUCCI (PD) svolge osservazioni riferite alle norme fiscali contenute nel decreto-legge, che non corrispondono alle esigenze e alle difficoltà del Paese. Conferma le critiche nei confronti della *Robin tax* per gli effetti negativi sui consumatori di energia e ritiene che una manovra da 35 miliardi dovrebbe pur consentire di reperire risorse volte a incrementare salari e pensioni. In generale ritiene che la manovra, essendo basata sul contenimento della spesa, non potrà effetti sulla crescita. Al riguardo, sottolinea che l'Italia è in linea con i *partner* europei

quanto ad indici di spesa. Precisa che il vero risanamento può essere ottenuto soltanto con strumenti di rilancio della crescita, oltre che con il risparmio, ed andando ad aggredire il sommerso. Ribadisce la necessità che il Governo colga l'opportunità per assumere decisioni utili alla ripresa del Paese e non insista in provvedimenti inefficaci.

Maino MARCHI (PD), nel sottolineare che la materia fiscale rappresenta un punto cruciale del decreto-legge, evidenzia che sarebbe stato indispensabile che il Governo intraprendesse una seria iniziativa sul fronte dell'evasione fiscale, anche al fine di incrementare il potere d'acquisto delle famiglie, aumentare i consumi e contrastare la bassa crescita economica. Il provvedimento in esame, osserva, registra interventi deboli ed interlocutori sul versante della crescita economica, delle politiche industriali, sul nucleare e sulla semplificazione, per la quale sarebbe stato più utile attivare procedure di elaborazione di testi unici. In relazione al potere d'acquisto delle famiglie sottolinea la mancanza di misure concrete e significative. La *Robin tax* di fatto comporta una destinazione di risorse al risanamento della finanza pubblica e non invece a favore del sostegno al reddito. Valuta negativamente l'impostazione del Governo volta ad anticipare la legge finanziaria rispetto alla discussione parlamentare sull'assestamento. Fa notare che il decreto-legge non determina alcuna riduzione della pressione fiscale e non si registrano guadagni di congiuntura. Osserva quindi che non sono pertinenti a tale ambito gli interventi previsti in materia di prestiti ai soci e di cooperazione ai consumi. Stigmatizza l'orientamento del Governo teso a depotenziare e limitare gli strumenti già previsti della legislazione vigente di contrasto all'evasione fiscale, con i quali sarebbe stato più agevole contrastare la criminalità organizzata che sempre più diffusamente si insinua sul piano dell'economia legale.

Marco CAUSI (PD), nel richiamare i dati economici riportati da un quotidiano,

evidenzia che il fabbisogno peggiora inevitabilmente rispetto al 2007. Registra due dati di particolare rilievo: la evidente riduzione della crescita del PIL e la disponibilità di mezzo punto di PIL. Sottolinea che il suo gruppo ha presentato una serie di proposte emendative finalizzate a consentire incisivi interventi a largo raggio di detrazione fiscale per circa 6 miliardi di euro. Esorta quindi il Governo e la maggioranza ad esplicitare con maggiore precisione e linearità il quadro della politica economica.

Pier Paolo BARETTA (PD) apprezza l'orientamento dei gruppi volto a perseguire una reciproca comprensione in ordine alle problematiche oggetto del provvedimento in esame. Sottolinea che il faticoso e complesso dibattito sulla manovra finanziaria è stato offuscato dal rilievo assunto dall'esame del pacchetto giustizia. Registra peraltro con disappunto che gli organi di informazione e la stessa opinione pubblica non abbiano dedicato particolare attenzione all'esame del documento di programmazione economico finanziaria. Constata che il Governo ha rinunciato ad approntare con l'attuale manovra un intervento autentico di riduzione delle tasse; risulta infatti evidente l'assenza di misure concrete di riduzione della pressione fiscale. Richiama quindi le iniziative promosse dal Governo in carica nella precedente legislatura che ha ridotto il cuneo fiscale a favore delle imprese al fine di renderle più competitive. Fa notare che l'ulteriore intervento previsto sarebbe stato quello di una incisiva riduzione fiscale sui lavoratori. Avanza quindi riserve sulla impostazione della manovra finanziaria con cui si rinuncia per tre anni a promuovere interventi di ampia portata sulla pressione fiscale. In relazione all'unico intervento di natura fiscale previsto dal provvedimento in esame, la cosiddetta *Robin tax*, evidenzia taluni rilievi critici relativi in primo luogo al trasferimento degli effetti dell'intervento fiscale sui consumi; quindi reputa improprio che il Ministero del tesoro debba decidere le categorie destinatarie dei benefici della cosid-

detta carta dei poveri. Sottolinea inoltre la mancata corrispondenza tra le entrate assicurate dalla *Robin tax* e la destinazione delle relative risorse al sostegno al reddito. Richiama quindi l'intervento del deputato Nannicini, sulle cui considerazioni esprime condivisione e apprezzamento. Nel richiamare i dati economici che evidenziano la mancanza di ripresa, si chiede quando il Governo intende realizzare interventi a sostegno dei salari e con quali risorse.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS per quel che riguarda il tema dell'abbassamento della pressione fiscale, ricorda che evidentemente l'intenzione del Governo è quella di procedere ad una riduzione della pressione fiscale, che negli ultimi due anni è cresciuta di oltre due punti, causando gravi difficoltà al mondo delle imprese. Ricorda, in particolare, che alla diminuzione delle aliquote è corrisposta un aumento della base imponibile e che ciò ha comportato di conseguenza un aumento delle pressione fiscale. Per quel che riguarda invece la questione del « tesoretto », segnala che dai dati dell'assestamento di bilancio emerge con chiarezza che non esiste alcun « tesoretto », in quanto erano state sottostimate delle spese, che sono state quindi inserite in bilancio con l'assestamento. Rileva inoltre che dall'assestamento medesimo emerge con chiarezza che vi è stato un aumento delle imposte dirette, mentre per quel che riguarda le imposte indirette si è registrato un deciso calo dovuto al fatto che, mentre l'IVA sui prodotti energetici ha registrato un incremento, l'IVA sugli acquisti ordinari è « calata » di due miliardi e mezzo, ciò che dimostra che vi è una diminuzione degli affari e che le imprese sono in una situazione di grave crisi. Rileva, inoltre, che la diminuzione dell'IVA influirà inevitabilmente anche sulle imposte dirette. Evidenzia inoltre che le vicende che si svolgono al di fuori dell'Europa non lasciano sicuramente tranquilli, anche perché la FED e la BCE hanno delle vedute divergenti per quel che riguarda le modalità per risolvere la crisi dei mercati fi-

nanziari; non riuscendo a concordare su quale debba essere la linea giusta da seguire, ovvero se si debba seguire una strada che punti allo sviluppo o una che punti a ridurre l'inflazione. In questa situazione, non è quindi facile impostare una politica fiscale più aggressiva, considerando inoltre che esistono dei vincoli a livello europeo, dettati in particolar modo dal patto di stabilità. Esprime inoltre la convinzione che la *Robin tax* consente un miglioramento dal punto di vista delle entrate, evitando di colpire la generalità dei contribuenti, e concentrandosi invece sui profitti cosiddetti di « carattere eccezionale ». Rileva altresì che la traslazione dell' imposta è un fenomeno che può verificarsi in ogni situazione nella quale si discute dell'introduzione di un tributo nell'ordinamento, ricordando peraltro che il Governatore della Banca d'Italia non ha dato per scontato che la *Robin tax* si traslerà sicuramente sui consumatori finali, dando invece solamente un monito al riguardo. Si riserva infine di fornire i chiarimenti richiesti sul « consolidato » al collega Leo e sulle risultanze dell'« accertamento con adesione » al collega Fluvi.

Maino MARCHI (PD) ricorda che nel corso della sua audizione relativa al DPEF il Ministro Tremonti aveva ricordato che l'assenza del « tesoretto » era dovuta alla mancanza di compensazione con l'IRES. Chiede quindi chiarimenti in merito.

Rolando NANNICINI (PD) evidenzia le proprie perplessità in ordine alla quantificazione effettuata del cosiddetto « effetto IRES », rilevando come tale quantificazione sconti evidentemente i pregiudizi ideologici nei confronti del precedente Governo, come dimostra anche il fatto che le imprese hanno comunque avuto dei benefici dalla manovra in questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato alle ore 19, non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 81.60, 81.61 e 81.62 del Governo.

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, procedendo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 81, esprime parere favorevole sull'emendamento 81.57 del Governo, mentre esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ed esso riferiti. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 81.60 e 81.61 del Governo, sull'emendamento Fluvi 81.31 e sull'emendamento 81.62 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sui subemendamenti Fugatti 0.81.59.4 e Comaroli 0.81.59.7 nonché sull'emendamento 81.59 del Governo. Esprime parimenti parere favorevole sull'emendamento 81.58 del Governo e sull'emendamento Bossa 81.49. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 81.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS (PdL) esprime parere conforme al relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) riterrebbe opportuno che il rappresentante del Governo esplicitasse le ragioni per le quali il parere sull'emendamento Alfano 81.54 è contrario.

Gioacchino ALFANO (PdL) illustra il suo emendamento 81.54, ricordando che attraverso tale emendamento si tende a prendere in considerazione l'esigenza di allargare a tutti gli impianti che partecipano alla gara nell'ambito della realizzazione dei termovalorizzatori a Napoli, di poter usufruire dei finanziamenti CIP6.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'emendamento in questione affronta una questione rilevante, per la cui soluzione si è deciso di soprassedere fino a quando inizierà l'esame del provvedimento al Senato, specificando che anche il Governo ha presentato un emendamento simile.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario sul suo emendamento 81.30, che è teso a non applicare l'addizionale del 5,5 per

cento ai commercianti configurando una copertura molto semplice, consistente nell'innalzamento al 5,6 per cento dell'addizionale per tutti gli altri soggetti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che altri emendamenti affrontano tale questione e che il Governo ha deciso di non considerarli, in quanto l'impatto di tali emendamenti sui conti dello Stato sarebbe enorme.

Massimo VANNUCCI (PD) conferma l'importanza dell'emendamento in questione, rilevando che esso permetterebbe di attenuare i problemi di traslazione dell'imposta che sicuramente si verificherebbero a carico dei consumatori finali.

Maino MARCHI (PD) nell'associarsi alle dichiarazioni dell'onorevole Vannucci, chiede chiarimenti sull'emendamento 81.57 del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'illustrare il contenuto del suo subemendamento 0.81.57.5, rileva la inopportunità del riferimento agli enti pubblici contenuto nell'emendamento 81.57 del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rammenta che la questione è già stata oggetto di un approfondimento con il Governo e che è già stato rilevato come gli enti pubblici possano gestire forme di previdenza integrativa.

Alberto FLUVI (PD) chiede di conoscere se, in caso di approvazione dell'emendamento del Governo risulteranno preclusi gli emendamenti di analogo contenuto presentati all'articolo 3.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 81.57, 81.60 e 81.61 del Governo, l'emendamento Fluvi 81.31, l'emendamento 81.62 del Governo, i subemendamenti Fugatti 0.81.59.4 e Comaroli 0.81.59.7, l'emendamento 81.59 del Governo. Approvano quindi l'emendamento 81.58 del Governo e, con distinta votazione, l'emendamento Bossa 81.49.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di considerare respinti i restanti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 81.

Le Commissioni concordano.

Pier Paolo BARETTA (PD) sollecita le presidenze ad affrontare il tema della sicurezza alla ripresa dei lavori delle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che i relatori, insieme con il Governo, sono impegnati nella predisposizione di un emendamento che rechi interventi per il settore della sicurezza. Non appena tale emendamento sarà definito, le Commissioni potranno affrontare l'argomento. Propone quindi di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 22.10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esaminare gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 82 e 83.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS annuncia la presentazione di una proposta emendativa da parte del Governo su sicurezza e *ticket*. In particolare la proposta prevede l'abolizione del *ticket* sull'assistenza specialistica introducendo misure di riduzione della spesa degli apparati pubblici. Al tempo stesso si prevede la destinazione di 200 milioni di euro per finalità di tutela della sicurezza pubblica. Ulteriori 100 milioni di euro sono destinati a iniziative di potenziamento della sicurezza urbana. Si prevede infine la possibilità di destinare le somme di denaro sequestrate, che ammontano a importi assai rilevanti, per le spese di funzionamento delle forze dell'ordine.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento dovrà essere valutato ai fini del giudizio di ammissibilità successivamente sarà stabilito il

termine per la presentazione dei subemendamenti.

Giulio CALVISI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'inclusione delle forze armate e delle forze dell'ordine nella proposta emendativa del Governo, considerato che si tratta di comparti che attraversano una fase di disagio e che meriterebbero l'attenzione del Governo. Precisa che l'opposizione sarebbe fortemente critica nei confronti di un emendamento riferito alle sole forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime la sensibilità del Governo sulle esigenze di forze armate e forze dell'ordine, alle quali intende far fronte con le risorse disponibili.

Alberto FLUVI (PD) nel convenire con l'organizzazione dei lavori prospettata dal presidente Giorgetti, fa presente che le Commissioni potrebbero dedicare la seduta prevista per domenica 13 luglio all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 60, per procedere nella giornata di lunedì con l'esame delle proposte sui temi di interesse delle regioni, alla luce degli esiti della Conferenza Stato-regioni che si dovrebbe tenere in quella giornata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente per la V Commissione*, conviene sull'opportunità che le Commissioni procedano all'esame delle proposte emendative sulle regioni dopo lo svolgimento della Conferenza Stato-regioni che è fissata per le ore 17.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 82 (*vedi allegato 3*).

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, con riferimenti agli emendamenti riferiti all'articolo 82, esprime parere favorevole sull'emendamento 82.50 del Governo e sull'emendamento Del Tenno 82.39. Esprime parere

contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 82.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Del Tenno 82.39.

Le Commissioni approvano con distinte votazioni l'emendamento 82.50 del Governo e l'emendamento Del Tenno 82.39. Respingono i restanti emendamenti riferiti all'articolo 82.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 83 (*vedi allegato 3*).

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giudice 83.31 e Poli 83.25, sugli emendamenti 83.49, 83.50, 83.52, 83.40, 83.41, 83.51 del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vico 83.12 a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare la parte consequenziale. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 83.46, 83.44 e 83.48 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 83.016 del Governo, mentre esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al suddetto articolo aggiuntivo. Esprime in fine parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Giudice 83.02 e Causi 83.04 e sull'articolo aggiuntivo 83.017 del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni per quanto concerne gli identici articoli aggiuntivi Giudice 83.02 e Causi 83.04. Esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 83.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti sui pareri espressi sugli emendamenti Lanzillotta 83.10 sul subemenda-

mento Maria Paola Merloni 0.83.016.1 e sull'emendamento Letta 83.011.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul merito complessivo dell'articolo 83, sottolinea che si tratta di una norma che pregiudica gravemente il libero mercato e la libera concorrenza e che risponde più ad una logica da socialismo reale che a quella di un Governo liberale. Peraltro, la norma interviene in un settore che, più di altri, richiederebbe l'incentivazione da parte di un mercato davvero libero. Osserva che in Italia sia il centro-destra che il centrosinistra hanno mancato di affrontare in modo serio i problemi all'autotrasporto, settore che si caratterizza per l'enorme numero di aziende a paragone di altri Paesi europei e per l'assenza di economia di scala. Sottolinea come ancora una volta si sprechi denaro pubblico per eludere un problema invece di cogliere l'opportunità per aprire il mercato, stimolare la competitività ottenendo un conseguente ridimensionamento del numero di operatori del settore.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il deputato Borghesi sulla natura non del tutto liberale dell'articolo aggiuntivo 83.016, che riflette la specificità della situazione italiana rispetto a quella di Paesi in cui non prevale in modo così marcato il trasporto su gomma. Si deve pertanto riconoscere che per il nostro Paese non è sostenibile la situazione di tanti autotrasportatori che rischiano di non poter far fronte all'incremento dei prezzi dei carburanti.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giudice 83.31 e Poli 83.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Giudice 83.32 può ritenersi assorbito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zeller 83.14, mentre approvano gli emendamenti 83.49 e 83.50 del Governo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) illustra il contenuto del suo emendamento 83.13, teso anche a rendere meno sbilanciati territorialmente i controlli della guardia di finanza sul territorio nazionale.

Giuseppe VEGAS, *sottosegretario all'economia e alle finanze*, ritiene meritevole di approfondimento il tema affrontato nell'emendamento Zeller 83.13.

Giorgio JANNONE, *relatore per la VI Commissione*, in alcune regioni risultano inferiori, perché è diversa la struttura dei controlli, come avviene per esempio nei porti e alle dogane.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che fare riferimento al numero di partite IVA sia in contrasto con la realtà del Paese che registra, in alcune zone, un basso numero di partite IVA ma una forte evasione fiscale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zeller 83.13.

Alberto FLUVI (PD-U), osserva che il comma 12 che si intende sopprimere è una vera e propria misura *ad personam* per aggirare il divieto dello *spoils system* stabilito dalla corte costituzionale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fluvi 83.34 e 83.33, l'emendamento Lanzillotta 83.10 e Messina 83.28.

Maurizio LEO (PdL) ritira i propri emendamenti 83.3 e 83.26.

Le Commissioni approvano l'emendamento 83.52 del Governo, mentre respingono l'emendamento Fluvi 83.19. Approvano quindi con distinte votazioni gli emendamenti 83.40, 83.41 e 83.51 del Governo.

Maurizio LEO (PdL), nell'illustrare il suo emendamento, osserva che esso è teso

a ridurre un inutile appesantimento burocratico per le spese sostenute da un committente per conto di un professionista.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS richiede l'accantonamento dell'emendamento Leo 83.4.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento 83.4.

Maurizio FUGATTI (LNP) segnala l'articolo aggiuntivo Comaroli 32.03, che verte su analoga materia.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling), nell'illustrare l'emendamento Brugger 83.15, di cui è cofirmatario, osserva con stupore che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario sull'emendamento mentre nella passata legislatura la norma oggetto della richiesta soppressione portata dall'emendamento aveva trovato concorde l'attuale maggioranza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Brugger 83.15

Massimo BITONCI (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento, ritiene che sia prematuro applicare gli studi di settore su base regionale prima dell'attuazione del federalismo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Bitonci 83.37.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Vico 83.12 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) intervenendo sul proprio emendamento 83.35 chiede chiarimenti sulla praticabilità di studi di settore a livello comunale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che le province possono rappresentare realtà economiche molto differenziate.

Marco CAUSI (PD) ribadisce che a livello comunale è assente una base statistica significativa necessaria per la redazione degli studi.

Maurizio LEO (PdL) precisa che la disposizione si riferisce non alla definizione dei parametri ma alla loro correzione sulla base delle peculiarità territoriali.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) ritiene che la logica di valorizzazione delle peculiarità territoriali dovrebbe essere applicata anche ad altri ambiti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fluvi 83.35 ed approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 83.46 e 83.44 del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento Messina 83.27.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Abrignani 83.7 e Lulli 83.18. Approvano quindi l'emendamento 83.48 del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sui diversi emendamenti di cui è cofirmatario riferiti all'articolo 83.016 del Governo, ribadisce che si tratta di un intervento contrario ai principi liberali.

Le Commissioni respingono gli identici subemendamenti Osvaldo Napoli 0.83.016.3 e Messina 0.83.016.4. Respingono quindi con distinte votazioni, i subemendamenti Messina 0.83.016.5 e 0.83.016.6 nonché i subemendamenti Barbato 0.83.016.6, Borghesi 0.83.016.7, Merloni 0.83.016.1, Anna Teresa Formisano 0.83.016.2. Approvano infine l'articolo ag-

giuntivo 83.016 del Governo (*nuova formulazione*).

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 83.08.

Le Commissioni approvano quindi gli identici articoli aggiuntivi Giudice 83.02 e Causi 83.04. Respingono l'articolo aggiuntivo Letta 83.011, mentre approvano l'articolo aggiuntivo 83.017 del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 75, nonché l'emendamento Fugatti 7.9 che verte sulla medesima materia (*vedi allegato 4*).

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ciccanti 75.1, Maurizio Turco 75.6 e 75.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fugatti 7.9.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ciccanti 75.1, Maurizio Turco 75.6 e 75.7 ed approvano l'emendamento Fugatti 7.9.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di votare gli identici emendamenti che intendono sopprimere l'articolo 34.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 34.31 Governo, 34.26 Barbato, 34.27 Commercio, 34.28 Boccia, 34.22 Galletti, 34.20 Rubinato, 34.17 Lulli, 34.16 Lenzi, 34.14 Comaroli, 34.10 Faenzi, 34.4 Vignali, 34.3 Antonio Pepe, 34.2 Osvaldo Napoli, 34.1 Bianconi, 34.5 Abrignani e 34.8 Giudice, esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 34 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 34.31 Governo, 34.26 Barbato, 34.27 Commercio, 34.28 Boccia, 34.22 Galletti, 34.20 Rubinato, 34.17 Lulli, 34.16 Lenzi, 34.14 Comaroli, 34.10 Faenzi, 34.4 Vignali, 34.3 Antonio Pepe, 34.2 Osvaldo Napoli, 34.1 Bianconi, 34.5 Abrignani e 34.8 Giudice.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 8 (*vedi allegato 4*).

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 8.11, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che sull'articolo 8 l'attuale maggioranza non aveva assunto la stessa posizione nel corso della precedente legislatura e si meraviglia pertanto di tale cambiamento di opinione. Rileva inoltre che sarebbe opportuno prevedere esattamente a quanto ammonta il ristoro in favore delle popolazioni locali, ad esempio fissando tale ristoro nella misura del 10 per cento di quanto guadagnato con le estrazioni di gas.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore*, ritiene che l'intesa della regione rappresenti già una garanzia per la popolazione e che in ogni caso l'importante è che venga scongiurato il rischio di subsidenza. Fissare invece in modo esatto l'entità del ristoro non dà alcun beneficio alle popolazioni locali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene opportuno che il relatore specifichi il proprio parere sugli emendamenti 8.8 e 8.9.

Gianluca FORCOLIN (LNP) evidenzia i gravi rischi per la popolazione del Veneto che potrebbero derivare dalle attività di estrazione del gas e ritiene pertanto che la

regione Veneto dovrebbe introitare tutto il ricavato delle concessioni per l'estrazione del gas attribuite. Riterrebbe pertanto opportuno riformulare l'articolo 8 in tal senso.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8, eccezione fatta per il proprio emendamento 8.11.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene opportuno rinviare la discussione sull'articolo 8 a lunedì, in considerazione del fatto che non tutti gli aspetti problematici della materia sono stati risolti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rimarca la necessità di risarcire in modo adeguato le popolazioni del luogo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia l'esame dell'articolo 8 a lunedì. Chiede inoltre ai gruppi e ai componenti delle commissioni di segnalare se vi sono articoli da trattare.

Alberto FLUVI (PD) evidenzia l'opportunità di riprendere i lavori nella giornata di lunedì.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede al presidente una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle 23.35, riprende alle 23.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di votare i subemendamenti riferiti all'emendamento 11.79 del Governo, precedentemente accantonati.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Simonetti 0.11.79.40 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ». Esprime parere favorevole sul subemendamento Montagnoli 0.11.79.37 a condizione che sia riformu-

lato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni sui predetti subemendamenti.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, i subemendamenti Simo-

netti 0.11.79.40 e Montagnoli 0.11.79.37, nel testo riformulato. Approvano quindi l'emendamento 11.79 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per le ore 18 di domenica 13 luglio 2008.

La seduta termina alle 23.55.

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI 77.07, 77.08 E 77.09 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 77-bis.

(Fondo unico regionale).

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Al fine di pervenire alla sostituzione dei trasferimenti statali, anche mediante compartecipazioni alle imposte dirette, in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

0. 77. 07. 6. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 1 sostituire le parole: presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

0. 77. 07. 4. Calvisi, Ventura, Fluvi, Barretta, D'Antoni, Agostini, Boccia, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , al solo fine della loro individuazione.

0. 77. 07. 7. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: della legge di riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e le parole: nell'anno 2010 con le seguenti: nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.

0. 77. 07. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

0. 77. 07. 8. Simonetti, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « anno 2010 » con: anno 2009 »;

b) al comma 2 sopprimere le parole da: « d'intesa con la Conferenza » fino alla fine.

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. L'intesa con la Confe-

renza Stato Regioni di cui all'articolo 8 D.Lgs. 281/97, è espressa sia sui criteri che sulle definizioni del fondo ».

0. 77. 07. 11. Misiani, Ventura, Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

*** 0. 77. 07. 10.** Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

*** 0. 77. 07. 5** Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

*** 0. 77. 07. 2.** Misani, Causi, Marchignoli.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

*** 0. 77. 07. 3.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:

Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

0. 77. 07. 9. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, alla fine, aggiungere i seguenti periodi:

Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione. »

0. 77. 07. 9. (nuova formulazione) Simonetti, Fugatti, Forcolin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Fondo unico regionale).

1. Al fine di prevenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui fai confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 1. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

77. 07. Il Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali tini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le

sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera *a)*; tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista dal presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31

marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali ».

0. 77. 08. 77. Strizzolo.

Sopprimere i commi 6 e 7.

0. 77. 08. 76. Strizzolo.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome

di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali ».

Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dal comma 6,.

*** 0. 77. 08. 1.** Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione econo-

mica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali ».

Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dal comma 6,.

*** 0. 77. 08. 73.** Froner.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011. In caso di mancato accordo si applicano le sanzioni di cui al comma 15. »;

b) al comma 9 sopprimere le parole: « con l'accordo di cui al comma 6 »;

c) al comma 14 sopprimere il secondo periodo.

0. 77. 08. 13. Calvisi, Capodicasa.

Sopprimere il comma 11.

*** 0. 77. 08. 48.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 11.

*** 0. 77. 08. 26.** Armosino.

Sopprimere il comma 11.

*** 0. 77. 08. 62.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 19.

0. 77. 08. 2. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sopprimere le parole: « al saldo dell'anno 2007 » ed inserire le parole « al saldo medio del triennio 2005-2007 »;

b) al comma 3, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole: « per lo stesso anno 2007 » ed inserire le parole: « per la media del triennio 2005-2007 »;

c) al comma 5 sopprimere le parole: « dell'anno 2007 » ed inserire le parole « della media del triennio 2005-2007 »;

d) al comma 6 sopprimere le parole: « dell'anno 2007 » ed inserire le parole « della media del triennio 2005-2007 ».

0. 77. 08. 12. Giovannelli.

Al comma 3, sostituire le parole: al saldo dell'anno 2007 *con le seguenti:* al saldo medio riferito al periodo 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento ».

0. 77. 08. 22. Marchi, Rubinato, De Micheli.

Al comma 3, dopo le parole: al saldo dell'anno 2007 *le seguenti:* al netto degli effetti sul gettito ICI determinato dalla legge finanziaria n. 244 del 2007 e dal decreto legge 93/2008.

0. 77. 08. 71. Misiani, Rubinato.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettere a) punto 1, dopo le parole: « per le province » sostituire: « 15 per cento » con « 12 per cento », « 62 per cento » con « 50 per cento » e « 125 per cento » con « 100 per cento » e dopo le parole: « per i comuni » sostituire: « 54 per cento » con « 43 per cento », « 97 per cento » con « 80 per cento » e con « 150 per cento »;

b) al comma 3 lettere d) dopo le parole: « per le province » sostituire: « 30 per cento » con « 25 per cento, 80 per cento » con « 74 per cento » e « 50 per cento » con « 120 per cento »; dopo le parole: « abitanti » sostituire: « 60 per cento » con « 48 per cento , 110 per cento », con « 90 per cento » e « 180 per cento » con « 150 per cento ».

0. 77. 08. 72. Giovannelli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, sopprimere ogni riferimento percentuale per gli anni 2010 e 2011;

b) Al comma 3, lettera a) punto 1. Sostituire la parola: « 5 per cento » con la parola: « 6,9 per cento »;

c) Al comma 3, lettera d) punto 1. Sostituire la parola: « 30 per cento » con la parola: « 2 per cento »;

c) Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:

3-bis. « Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un

determinato ammontare, anche la somma corrispondente, al miglioramento realizzato sarà assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato ».

0. 77. 08. 23. Armosino.

All'articolo 77-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), punto 1, sostituire le parole: « 5 per cento » con le seguenti: « 7 per cento »;

b) alla lettera d) punto 1, sostituire le parole: « 30 per cento » con le parole: « 2 per cento ».

0. 77. 08. 27. (nuova formulazione) Armosino.

(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: « 54 per cento » con le seguenti: « 48 per cento »;

b) al comma 3, lettera b) punto 2, sostituire le parole: « 0 per cento » con le seguenti: « 0 per cento »;

c) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 70 per cento ».

0. 77. 08. 49. Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) punto 2, le parole: « 54 per cento » sono sostituite con: « 55 per cento »;

b) al comma 3, lettera d) punto 2, le parole: « 60 per cento » sono sostituite con le parole: « 70 per cento »;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis: « Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

* **0. 77. 08. 72.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, lettera a), punto 2, sostituire le parole: « 54 per cento » con le seguenti: « 55 per cento »;

b) Al comma 3, lettera d), punto 2, sostituire le parole: « 60 per cento » con le parole: « 70 per cento ».

c) Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

« 6-bis. Per l'anno 2009 nel caso di cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese forali dell'anno 2007, calcolate al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale ».

0. 77. 08. 40. (Nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: « 54 per cento » con le seguenti: « 55 per cento »;

b) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 70 per cento »;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis: « Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

* **0. 77. 08. 64.** Misiani, Causi, Boccia.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: « 54 per cento » con le seguenti: « 55 per cento »;

b) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: « 60 per cento » con le seguenti: « 70 per cento »;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis: « Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

* **0. 77. 08. 52.** Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 3, aggiungere le seguenti:

« 3. bis. Per gli enti che negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato

ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000 si applicano ai fini del patto di stabilità le stesse regole degli enti di cui al comma 3 lettera b) ».

0. 77. 08. 51. Fugatti.

(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4 dopo le parole: « dalle entrate derivanti » aggiungere: « dalle dismissioni di partecipazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi e .. ».

b) Al comma 4 dopo le parole: « delle spese derivanti » aggiungere « da investimenti realizzati attraverso il reinvestimento delle somme ricavate dalla dismissione di partecipazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi e.. ».

0. 77. 08. 11. Misiani, Giovannelli.

All'articolo 77-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « derivanti dalla riscossione di crediti » aggiungere le seguenti: « e dalla dismissione di partecipazioni azionarie e di quote di aziende »;

b) al comma 9, dopo le parole: « al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti » aggiungere le seguenti: « e delle entrate straordinarie derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie e di quote di aziende ».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 17. Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni: , nonché delle spese in conto capitale necessarie per opere di urbanizzazione primaria quali strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, pubblica illuminazione, ed opere di urbanizzazione secondaria quali asili-nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 14. Rubinato, Marchignoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni: e da pagamenti relativi alle funzioni 4 e 10 del bilancio degli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 15. Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.

* **0. 77. 08. 39.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.

* **0. 77. 08. 53.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.

* **0. 77. 08. 68.** Misiani, Causi, Boccia.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali;

6-ter. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in Attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive deliberazioni CIPE.

0. 77. 08. 25. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono, conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive deliberazioni CIPE.

0. 77. 08. 74. Galletti, Libè, Tabacci, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali.

0. 77. 08. 24. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate,1' ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito.

0. 77. 08. 24. (nuova formulazione) Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.

(Approvato)

All'articolo 77-ter dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno.

0. 77. 08. 75. Galletti, Libè, Tabacci, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai comuni di cui al comma 3, lettera c), la cui spesa per il personale nell'anno 2007 risulti inferiore al 35 per cento della spesa corrente, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76, se le assunzioni sono finalizzate all'incremento del personale destinato alla sicurezza.

0. 77. 08. 37. Fugatti, Bitonci, Pastore, Simonetti.

All'articolo 77-ter al comma 7, dopo le parole: con proiezione triennale aggiungere le seguenti: e separatamente tra i comuni e le province,.

0. 77. 08. 28. Armosino.

(Approvato)

All'articolo 77-ter, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parole: « Statali »;

b) dopo la parola: « ridotta » aggiungere le seguenti: « . Per gli enti che presentano un rapporto percentuale inferiore alla misura come sopra determinata la percentuale di cui al comma 7 è aumentata di un punto ».

0. 77. 08. 29. Armosino.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.

*** 0. 77. 08. 30.** Armosino.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.

*** 0. 77. 08. 70.** Misiani, Causi, Boccia, Rubinato.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.

*** 0. 77. 08. 41.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.

*** 0. 77. 08. 54.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane. »

0. 77. 08. 6. Borghesi, Cambursano, Mesina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative. »

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. »

0. 77. 08. 5. Cambursano, Borghesi, Mesina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità

interno al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31: al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio », e all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

b) all'articolo 90: al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 12 e 3 sono soppressi. »

0. 77. 08. 4. Borghesi, Cambursano, Mesina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri. »

0. 77. 08. 3. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, inserire il seguente:

« 9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole 5.000 abitanti » sono sostituite dalle parole 50.000 abitanti ».

0. 77. 08. 8. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mise 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

0. 77. 08. 7. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

0. 77. 08. 7. (nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

b) al comma 11 sopprimere gli ultimi due periodi.

0. 77. 08. 31. Armosino.

Al comma 13, aggiungere, dopo la parola: 2008 le seguenti parole: e quelli per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era

stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000.

0. 77. 08. 50. Fugatti.

Al comma 14, sostituire le parole da: ai sensi fino al: n. 267, con le seguenti: per il rinnovo delle cariche in sede di elezioni.

0. 77. 08. 36. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: I predetti enti locali sono da assimilare agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente e non presentano per lo stesso anno un saldo in termini di competenza mista negativo.

0. 77. 08. 10. Fugatti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Gli oneri, sostenuti dalla Regione Piemonte e dagli enti locali delle Province di Cuneo e Torino per fronteggiare l'emergenza alluvionale, verificatasi nel maggio 2008, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

0. 77. 08. 80. Cambursano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

15-bis. Gli oneri, sostenuti per l'anno 2008 dalla Regione Piemonte e dagli enti

locali delle Province di Cuneo e Torino per fronteggiare l'emergenza alluvionale, verificata nel maggio 2008, sono esclusi dal patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

0. 77. 08. 81. Cambursano.

Sostituire il comma 16, con il seguente:

16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

0. 77. 08. 32. Armosino.

Al comma 16, sostituire le parole: 2008-2011, con le seguenti: 2009-2011.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 20. Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, dopo le parole 2008-2011 aggiungere le seguenti: , in misura superiore alla differenza tra il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativo all'anno 2007 e il gettito relativo all'anno 2008 comprensivo del rimborso derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93;

b) al comma 19, primo periodo, dopo le parole « Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico » aggiungere le seguenti: « , diminuito della differenza tra il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativo all'anno 2007 e il gettito relativo all'anno 2008 comprensivo del rimborso derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3, sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 21. Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole: , per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il

saldo reale e comunque per un importo non superiore.

***0. 77. 08. 55.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole: , per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore.

***0. 77. 08. 69.** Misiani, Causi, Boccia, Rubinato.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole: , per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore.

***0. 77. 08. 42.** Osvaldo Napoli.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

****0. 77. 08. 61.** Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

****0. 77. 08. 43.** Osvaldo Napoli.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

***0. 77. 08. 56.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 16, lettera b), dopo le parole: per gli investimenti aggiungere le altre: salvo che per indifferibili esigenze di edilizia sociale e scolastica.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 19. Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 17, dopo le parole: articolo 76 aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008.

0. 77. 08. 33. Armosino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 19;

b) aggiungere in fine il seguente comma: 20-bis. Il comma 658-bis dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: « 658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegna l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del

patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.

0. 77. 08. 78. Boccia, Ventura, Misiani.

Sostituire il comma 19, con il seguente:

19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un determinato importo, da calcolare secondo il posizionamento di ciascun ente rispetto ad indicatori di entrata e di spesa, con riferimento a specifici criteri territoriali. L'importo da escludere dal computo del saldo e gli indicatori dovranno essere determinati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, sentita l'Unità di Monitoraggio sulla qualità dell'azione di governo degli enti locali.

Eliminare i commi 20, 21 e 22.

0. 77. 08. 34. Armosino.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.

***0. 77. 08. 63.** Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.

***0. 77. 08. 44.** Osvardo Napoli.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.

***0. 77. 08. 57.** Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 19, sostituire le parole: l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale con le seguenti: l'equilibrio finanziario di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 18. Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.

***0. 77. 08. 45.** Osvaldo Napoli.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.

***0. 77. 08. 58.** Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.

***0. 77. 08. 67.** Misiani, Causi, Boccia.

Sostituire il comma 22, con il seguente:

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

****0. 77. 08. 46.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 22, con il seguente:

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

****0. 77. 08. 66.** Misiani, Causi, Boccia.

Sostituire il comma 22, con il seguente:

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web

« www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

****0. 77. 08. 59.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere i commi 24 e 27.

0. 77. 08. 35. Armosino.

All'articolo 77-ter, sopprimere il comma 26.

***0. 77. 08. 9.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 26.

***0. 77. 08. 47.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 26.

***0. 77. 08. 60.** Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 26.

***0. 77. 08. 65.** Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 26 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero per eventuali contributi che gli enti locali possono richiedere ai sensi del comma 26-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. A decorrere dall'anno 2009 è consentito ai comuni prevedere un contributo per far fronte agli oneri derivanti dai servizi prestati con riferimento ai soggetti che abbiano ottenuto un regolare permesso di soggiorno. La misura del contributo non può essere superiore a 50 euro all'atto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno ovvero non superiore a 25 euro annuali per gli anni in cui il soggetto risulta residente nel comune.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.

0. 77. 08. 79. Cota, Fugatti, D'Amico.

Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: , con esclusione degli enti locali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

0. 77. 08. 38. Fugatti, Bitonci, Pastore, Simonetti.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

27-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria provvede a stanziare le eventuali risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai rimborsi di cui al comma 1-ter.

27-ter. Qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.93, l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato. L'eventuale minore imposta è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.

0. 77. 08. 16. Rubinato, De Michele, Marchi, Marchignoli.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'interno.

0. 77. 08. 16. *(nuova formulazione)* Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

(Approvato)

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Entro il 28 febbraio 2009, il ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al rimborso ai Comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E, disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e la riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il gettito effettivo è accertato sulla base di apposite certificazioni attestanti il maggior gettito ICI presentate, entro il 31 dicembre 2008, dai comuni medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 93 per cento ».

0. 77. 08. 23. Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

Dopo l'articolo 77, inserire i seguenti:

ART. 77-bis.

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006 n. 196.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese forali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi;

per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le nonne di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste, dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i

vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it », le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero

delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

ART. 77-ter.

(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. In attuazione ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un

saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno, 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e, 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

5. Gli enti di cui ai comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista

almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'animo 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere *a)* e *d)*.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere *b)* e *c)*.

7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetti contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generati dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previo per il patto di stabilità interno nel sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it », le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentiti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dati responsabile del servizio fi-

nanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

12. Qualora si registrino prelievi dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelievi.

13. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UPT e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.

19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economici strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

province con popolazione fino a 400.000 abitanti,

province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.

21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sorso definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.

23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione ai l'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti

locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 08. Il Governo.

(Approvato per la parte relativa all'articolo 77-ter)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis »;

b) al comma 7, sostituire le parole: « , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome » con le seguenti: « . Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto alvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione ».

***0. 77. 09. 3.** Froner.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: « , compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis »;

2) al comma 7, sostituire le parole: « , nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome » con le seguenti: « . Per le Regioni a statuto spe-

ciali e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione ».

***0. 77. 09. 1.** Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere infine il seguente periodo: « Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico del bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano. ».

0. 77. 09. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 511 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione Siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione Siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

5. Alla regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge; 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive; destinate al finanziamento del Servizio sanita-

rio nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:

« Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con

i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 09. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**EMENDAMENTO 11.79 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera CIPE con le seguenti: il Governo promuove.

0. 11. 79. 42. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: previa delibera CIPE aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; , su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, »;

b) al comma 7, dopo le parole: « con le modalità » aggiungere la seguente: « approvative ».

0. 11. 79. 88. (nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera Cipe aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, corona 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

0. 11. 79. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

0. 11. 79. 41. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera del CIPE, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

0. 11. 79. 70. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

0. 11. 79. 83. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1 dopo le parole: previa delibera Cipe, *inserire le seguenti:* sentito il Tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

0. 11. 79. 14. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, e ovunque ricorra all'interno dell'articolo, sostituire la parola: piano *con la seguente:* programma.

0. 11. 79. 43. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma dopo le parole: piano nazionale *inserire la seguente:* pluriennale.

0. 11. 79. 17. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1 sostituire le parole: di edilizia abitativa *con le seguenti:* di edilizia residenziale sociale come definita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture.

0. 11. 79. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 dopo le parole: uso abitativo *inserire le seguenti:* prioritariamente delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

0. 11. 79. 35. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g) dopo le parole: immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

0. 11. 79. 4. Gibiino, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* pubblica e sociale.

b) Al comma 3, lettera b) dopo le parole: « di edilizia » *le seguenti:* « sociale e pubblica ».

0. 11. 79. 73. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: di abitazioni di edilizia residenziale *aggiungere le parole:* in affitto,.

0. 11. 79. 55. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale *aggiungere la seguente:* sociale.

0. 11. 79. 18. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la parola: privati *aggiungere le seguenti:* d'intesa con i Comuni e l province interessate.

0. 11. 79. 44. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
destinati prioritariamente *inserire le se-*
guenti: sulla base del reddito familiare.

0. 11. 79. 39. Simonetti, Fedriga, Dal
Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa
inserire le seguenti: in locazione a canone
sociale e agevolato.

0. 11. 79. 72. Cambursano, Messina, Bar-
bato, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa
inserire le seguenti: in locazione.

0. 11. 79. 19. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) nuclei famigliari con reddito infe-
riore a quello stabilito dalle leggi regionali
per l'accesso all'edilizia residenziale so-
ciale, anche monoparentali o monoreddito.

0. 11. 79. 20. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) giovani coppie con reddito infe-
riore a quello stabilito dalle leggi regionali
per l'accesso all'edilizia residenziale so-
ciale.

0. 11. 79. 21. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine
le seguenti parole: di cui all'articolo 1 della
legge 9 del 2007;

0. 11. 79. 71. Messina, Cambursano, Bor-
ghesi, Barbato.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole:
esecutive di rilascio *aggiungere le seguenti:*
o con procedure di rilascio già eseguite.

0. 11. 79. 22. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

0. 11. 79. 36. Fedriga, Dal Lago, Simo-
netti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin,
Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole:
immigrati regolari a basso reddito *inserire*
le seguenti: residenti da almeno dieci anni
nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 40. Simonetti, Fedriga, Dal
Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin,
Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole:
immigrati regolari a basso reddito *inserire*
le seguenti: residenti da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nel territorio regionale.

0. 11. 79. 40. (nuova formulazione) Simo-
netti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bi-
tonci, Guido Dussin, Togni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g) aggiungere in fine
le parole: in possesso dei requisiti previsti

dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e dalle normative regionali di settore ».

0. 11. 79. 57. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e nuclei familiari di medio reddito che non possono accedere alle opportunità previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

0. 11. 79. 45. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) lavoratori fuori sede a basso reddito.

0. 11. 79. 56. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

0. 11. 79. 23. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui ai punti e) f) del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consen-

tano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.

0. 11. 79. 64. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea dopo le parole: di misure di *aggiungere le seguenti:* acquisto, di acquisto e recupero di.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.

0. 11. 79. 3. Gibiino, Germanà.

Al comma 3, dopo le parole: del patrimonio abitativo esistente *aggiungere le seguenti:* a partire da quello di edilizia residenziale pubblico.

0. 11. 79. 24. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: ed è articolato *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ed è concordato con le province ed i Comuni interessati che concorrono a stabilire il dimensionamento e la localizzazione degli interventi sul loro territorio valutando l'opportunità delle necessarie deroghe e varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Il programma è attuato attraverso i seguenti interventi:.

0. 11. 79. 46. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: presente
nelle diverse realtà territoriali aggiungere
le seguenti:* tenuto conto tra le altre, del-
l'incidenza degli sfratti in rapporto alla
popolazione residente, del numero delle
famiglie collocate utilmente nelle gradua-
torie comunali, del livello raggiunto dagli
affitti,.

0. 11. 79. 25. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola:
valorizzazione *aggiungere le seguenti:* ge-
stione e manutenzione.

0. 11. 79. 47. Morassut, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:
dell'offerta in abitativa *inserire le seguenti:*
prioritariamente in locazione.

0. 11. 79. 26. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

*Al comma 3, lettera a) sostituire la
parola:* immobili *con la seguente:* alloggi.

0. 11. 79. 48. Morassut, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:
edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:*
a canone sociale secondo quanto stabilito
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0. 11. 79. 49. Morassut, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con
la seguente:*

*b) incremento del patrimonio abita-
tivo pubblico di edilizia sociale con i fondi
di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-
legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse
regionali oltreché con le risorse derivanti
dalla alienazione di alloggi di edilizia pub-
blica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo;*

0. 11. 79. 58. Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole:
patrimonio abitativo di edilizia *inserire le
seguenti:* residenziale pubblica.

0. 11. 79. 27. Commercio, Milo, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
edilizia, *aggiungere la seguente:* sociale.

0. 11. 79. 59. Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo *con le seguenti:* sovvenzionata.

0. 11. 79. 76. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;.

0. 11. 79. 8. Armosino, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: interventi *aggiungere la seguente:* anche.

0. 11. 79. 50. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: cooperative edilizie *aggiungere le seguenti:* anche finalizzate all'autorecupero o auto-costruzione.

0. 11. 79. 28. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: anche.

0. 11. 79. 60. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine le seguenti parole: redatti dalle amministrazioni locali e approvati dalle relative assemblee elettive.

0. 11. 79. 51. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese, società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.

0. 11. 79. 65. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti promuove specifici bandi rivolti ai Comuni e alle Province interessate per rendere disponibili le risorse pubbliche al fine di sostenere i programmi integrati finalizzati all'incremento del patrimonio residenziale pubblico. Tali programmi saranno realizzati in relazione alla definizione un insieme funzionale equilibrato caratterizzato da buona qualità architet-

tonica, equilibrio tra densità edilizia e dotazione di standard urbanistici, sostenibilità ambientale ed energetica, uso di tecnologie utili per lo smaltimento differenziato dei rifiuti già nei corpi edilizi, valutazione della domanda e dell'offerta di mobilità nei comprensori interessati.

0. 11. 79. 52. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 84.** Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 13.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: , di appositi accordi di programma con le seguenti: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***0. 11. 79. 82.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: di appositi accordi di programma aggiungere le seguenti: approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e alla fine del comma, aggiungere il seguente: Decorsi novanta giorni senza che sia stata acquisita l'intesa, gli accordi possono essere comunque approvati ».

***0. 11. 79. 84.** (nuova formulazione) Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

***0. 11. 79. 13.** (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

***0. 11. 79. 82.** (nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvati)

Al comma 4, sostituire le parole da: al fine di concentrare fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60 per cento degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.

0. 11. 79. 66. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, dopo la parola: caratterizzati aggiungere le seguenti: da canoni di locazione sostenibili tenuto conto dei soggetti beneficiari di al comma 2 del presente articolo e.

0. 11. 79. 29. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante la cessione gratuita ai comuni ed alle amministrazioni locali interessate delle aree per la realizzazione degli interventi, assegnando attraverso lo strumento della compensazione edificatoria, incentivi ... da realizzarsi su zone di recupero e riqualificazione urbana o di nuova edificazione, come tali individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, nella disponibilità dei soggetti privati selezionati con appositi procedimenti di evidenza pubblica con indici di valutazione immobiliare stabiliti dai comuni e dalle amministrazioni locali interessate. Gli interventi in deroga o in variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti dovranno essere approvati dalle assemblee elettive comunali o provinciale entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, in Conferenza dei servizi, degli interventi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 11. 79. 53. Morassut, Mariani, Reallacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: gli interventi sono attuati inserire la parola: anche;

b) alla lettera e) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.

0. 11. 79. 9. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo la parola: sono attuati, inserire la seguente: anche;

b) alla lettera e) dopo le parole: alla realizzazione inserire la seguente: anche.

0. 11. 79. 9. (nuova formulazione) Armosino.

(Approvato)

Al comma 5 alla lettera a) dopo le parole: patrimonio abitativo aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.

0. 11. 79. 30. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

0. 11. 79. 78. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

(Approvato)

Al comma 5, lettera e) dopo le parole: alla locazione a canone aggiungere le seguenti: sociale e.

0. 11. 79. 31. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

5-ter. Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi pree-

sistenti, previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.

0. 11. 79. 7. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

0. 11. 79. 7. (nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro.

(Approvato)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008 Ministero delle infrastrutture – Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse

generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***0. 11. 79. 2.** Gibiino, Germanà.

Sostituire il comma 5-bis, con il seguente:

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22/04/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***0. 11. 79. 61.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotto, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

****0. 11. 79. 87.** Misiani, Marchi, Fontanelli, Causi, Ria.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti.

****0. 11. 79. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti.

****0. 11. 79. 79.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti.

****0. 11. 79. 75.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 11.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 86.** Marchi, Fontanelli, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario *con le seguenti:* nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.

***0. 11. 79. 80.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 7.

0. 11. 79. 67. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 8, dopo le parole: alla realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.

0. 11. 79. 33. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia, con cadenza semestrale alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo 11.

0. 11. 79. 32. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.

0. 11. 79. 1. Gibiino, Germanà.

Al comma 9, sopprimere il secondo e terzo periodo.

0. 11. 79. 54. Morassut, Mariani, Rea-lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastro-mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: I comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

0. 11. 79. 69. Piffari, Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 nonché le risorse finanziarie destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria.

0. 11. 79. 34. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 10 sostituire le parole da: nel quale confluiscono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria 2007.

0. 11. 79. 74. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 85.** Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21 *bis* e 41 »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 *bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e pre-

stiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 *bis* e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 81.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, » con le seguenti parole: « nonché agli articoli 21-*bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 »;

b) al , terzo periodo, sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, » con le seguenti parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

* **0. 11. 79. 85.** (Nuova formulazione) Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.

* **0. 11. 79. 81.** (Nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvati).

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 » con le seguenti: « nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

b) sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 » con le seguenti: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

** **0. 11. 79. 5.** Gibiino, Germanà.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 » con le seguenti: « nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

b) sostituire le parole: « A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 » con le seguenti: « A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ».

** **0. 11. 79. 63.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, dopo le parole: « nonché di cui agli articoli » sopprimere la parola « 21 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « nonché di cui agli articoli » sopprimere la parola « 21 ».

0. 11. 79. 62. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « incompatibili con il presente articolo » aggiungere le parole: « , con esclusione del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007, »

0. 11. 79. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-*bis*. Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 10 e assicurare la re-

golarità fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.

10-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «altri atti degli organi giurisdizionali» sono inserite le seguenti: «compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione,».

0. 11. 79. 68. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 37. Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

0. 11. 79. 37. (Nuova formulazione) Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

(Approvato)

Aggiungere, in fine il seguente comma:

10-bis. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

0. 11. 79. 38. Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

ART. 11-bis.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.

2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. 1 relativi atti di cessione sono nulli.

ART. 11-ter.

(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le residenze di cui all'articolo 11-bis, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.

2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante procedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.

3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. 1 comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.

5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-bis, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. 1 comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ulimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.

6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis in determinate zone del piano urbanistico locale. 7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies della presente legge. Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

ART. 11-quater.

(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-bis è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-bis, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-bis;

c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;

d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;

e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

ART. 11-quinquies.

(Contratti di locazione).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-bis sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.

2. I contratti di locazione di cui al comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento *mortis causa* al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

ART. 11-sexies.

(Prelazione).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.

3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 11-septies.

(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis.

2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

ART. 11-octies.

(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla locazione).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), fino ad un ammontare pari al 50 per cento del ca-

none determinato ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma I.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-*ter*.

3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:

a) 300 milioni di euro per l'anno 2011;

b) 700 milioni di euro per l'anno 2012;

c) 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

ART. 11-*nonies*.

(Misure fiscali).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 127-*undevicies*) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

127-*vicies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: « Se il trasfe-

rimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento »;

b) all'articolo 5, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

« *a-ter*) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67 ».

5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00 ».

6. Le vulture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.

7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo

2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *b*), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.

8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « legge 9 dicembre 1998, n. 431, » sono inserite le seguenti: « nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali ».

9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale.

10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.

12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

ART. 11-bis.

(Decorrenza).

1. Le disposizioni dall'articolo 11-bis all'articolo 11-nonies si applicano alle re-

sidenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 11. 79. 6. Gibiino, Germanà.

L'articolo 11 è così sostituito:

ART. 11.

(Piano Casa),

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con DPCM previa delibera CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;

g) immigrati regolari a basso reddito.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, ed è articolato, sulla base di criteri

oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando

la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati, attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. *a)*, con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2.

5-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

6. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronopro-

gramma approvato ed atte esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

7. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità di cui alla parte II, titolo la capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le Regioni e gli enti locali.

9. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione

dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

11. 79. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AGLI ARTICOLI 81, 82 E 83**

ART. 81.

Aggiungere la seguente lettera:

b-bis) Al comma 19, capoverso ART. 92-*bis*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-*bis*. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti ».

0. 81. 57. 6. Zeller, Brugger, Nicco.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati *con le seguenti parole:* , ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.

*** 0. 81. 57. 8.** Misiani, Fontanelli, Marchi, Causi, Ria.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati *con le seguenti parole:* , ad esclusione degli enti

pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.

*** 0. 81. 57. 2.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati *con le seguenti parole:* , ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.

*** 0. 81. 57. 4.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *con le seguenti:* nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**** 0. 81. 57. 7.** Fontanelli, Marchi, Causi, Misiani, Ria.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *con le seguenti*: nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**** 0. 81. 57. 3.** Osvaldo Napoli.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *con le seguenti*: nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**** 0. 81. 57. 5.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Alla lettera m), dopo il comma 24-ter aggiungere il seguente:

24-quater. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.

0. 81. 57. 1. Nannicini.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:

« 102-ter. – (Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese). – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere elevata fino a due volte

per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione ».

0. 81. 57. 9. Polledri.

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 15 sono soppressi;

b) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare – fotovoltaica o eolica;

c) i commi da 26 a 23 sono soppressi.

Conseguentemente all' articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, primo periodo, le parole: comma 2 sono sostituite dalle seguenti: comma 18;

b) al comma 17, quarto periodo, le parole: in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo, sono sostituite dalle seguenti: Ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo;

c) al comma 18, primo periodo, le parole: è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti

reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora, *sono sostituite dalle seguenti*: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti;

d) al comma 18, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella lettera *a)* le parole: « nonché da enti pubblici e enti di previdenza obbligatoria », sono sostituite dalle seguenti: « nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) nella lettera *b)*, le parole: « da persone fisiche », sono sostituite dalle seguenti: « da una o più persone fisiche »; le parole: « ai di fiori dell'esercizio dell'impresa, » sono soppresse e le parole: « e da trust di cui siano disponenti o beneficiari » sono sostituite dalle seguenti: « e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti »;

e) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applica-

zione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

f) il comma 19 è sostituito dal seguente:

19. La Società di gestione del risparmio verifica i requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente;

g) al comma 20, primo periodo, le parole: delle condizioni indicate sono sostituite dalle seguenti: dei requisiti indicati;

h) al comma 20 è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione del valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio;

i) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il costo di sottoscrizione o acquisto;

l) al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: che detengono più del 50 per cento delle quote dei fondi, sono sostituite dalle seguenti: il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi;

m) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di *stock options* ».

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, di cui al comma 24-bis, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all' articolo 81, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio red-

dito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

Conseguentemente all'articolo 82, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008 ».

81. 57. Il Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme alla riduzione dei costi del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori. Con decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze da emanarsi inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle aliquote addizionali. La misura di tale riduzione variabile a seconda della Regione interessata è determinata sulla base delle risorse che in ciascuna Regione si renderanno disponibili, in conseguenza della corresponsione delle ulteriori aliquote di cui alla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

81. 35. Margiotta, Luongo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto pre-

visto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, nonché ad interventi per la promozione del risparmio energetico.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

81. 36. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. È disposta l'esenzione totale o parziale delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto in aggiunta a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è destinato a compensare le minori entrate derivanti da tali disposizioni. Il valore globale della riduzione delle accise non potrà eccedere quello derivante dal gettito aggiuntivo di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento.

81. 34. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 è sostituito dal seguente: « Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG, alle sue Sezioni e alla Regione, nel cui territorio è ubicata la concessione, copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato con propria determinazione rendiconta alle regioni interessate l'attività di misurazione e controllo effettuata e le quantità di idrocarburi estratte dai titolari delle concessioni ».

81. 37. Margiotta, Luongo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali » sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate compe-

tente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

* **81. 1.** Ventucci.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali » sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

* **81. 53.** Gioacchino Alfano.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrifi-

canti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

* **81. 6.** Bernardo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;

b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

« *b-bis)* commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione; ».

* **81. 21.** Corsaro, Marsilio.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;

b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.

** **81. 19.** Bernardo.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;

b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.

** **81. 11.** Di Cagno Abbrescia, Di Staso, Sisto.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti con le parole: 5,61 punti;

b) alla lettera b) sopprimere le parole: o commercializzazione;

c) alla lettera c) sostituire le parole: produzione o commercializzazione di energia elettrica con le seguenti: c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;

d) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

81. 3. Marchi.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: b) raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.

81. 32. Capodicasa.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;

b) alla lettera b) inserire in fine le seguenti parole: in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.

81. 30. Vannucci.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle seguenti: 5,55 punti percentuali;

b) alla lettera b), sostituire le parole: oli lubrificanti, con le seguenti: oli lubrificanti di base, non provenienti da processi di rigenerazione.

81. 7. Bernardo.

Al comma 16, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: per i con le seguenti: ai redditi d'impresa prodotti da;

b) sostituire le parole: e che operano nei settori di seguito indicati con le seguenti: derivanti dalle seguenti attività.

81. 4. Marchi.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal

comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

“c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.”.

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parole « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza ».

81. 9. Vignali.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso “articolo 6” del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.”;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.”.

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parole « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza ».

81. 46. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. I redditi derivanti dalle attività dei consorzi agrari, diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, sono esclusi dall'addizionale prevista dal comma 6 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

81. 52. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

81. 60. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 18 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministro dello sviluppo economico vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo anche utilizzando il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

81. 23. Benamati, Lulli, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 17, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

81. 61. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.

81. 31. Fluvi.

(Approvato)

Al comma 23, secondo periodo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito.

81. 62. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **81. 41.** Baretta, Iannuzzi, Bonavitacola.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

* **81. 54.** Gioacchino Alfano.

Al comma 21, dopo le parole: il maggior valore delle rimanenze finali, sono inserite le seguenti: escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, alla lettera a) sostituire « 58,5 per

cento » con « 59 per cento »; alla lettera b) sostituire 3 per cento » con 4 per cento ».

81. 51. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

24-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.

81. 47. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 31, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.

0. 81. 59. 4. Fugatti, Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Simonetti.

(Approvato)

Al comma 31, sostituire le parole: ai cittadini residenti con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.

0. 81. 59. 7. Comaroli, Fugatti.

(Approvato)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41,

sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.

0. 81. 59. 5. Fugatti, Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Simonetti.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

***0. 81. 59. 2.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

***0. 81. 59. 6.** Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

***0. 81. 59. 1.** Osvaldo Napoli.

Al comma 34, dopo le parole: altre amministrazioni aggiungere le seguenti: ed innanzitutto dei comuni.

0. 81. 59. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34 con i seguenti:

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

32. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 31, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti - ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

33. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici, Poste S.p.A., di Sogni S.p.a o di Consip S.p.a.

81. 59. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 30, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea;

Conseguentemente, dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

ART. 83-bis.

(Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)889 def. del 11 marzo 2008 della Commissione Europea).

1. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9

per cento di cui al comma i dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge n. 350 del 2003, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili dell'aliquota del 19 per cento e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alte, partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruienti del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (della presente legge di conversione), è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto alla stessa Agenzia delle entrate entro 15 giorni dalla sua emanazione.

4. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 2 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione

contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

5. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

81. 58. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

81. 44. De Poli, Ciccanti, Galletti.

Al comma 32, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche, inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.

81. 27. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

Al comma 32, le parole: ai cittadini residenti, sono sostituite con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.

81. 28. Comaroli, Fugatti, Bragantini, D'Amico, Forcolin.

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

32-bis. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.

81. 26. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, sostituire le parole: « può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. », con le altre: « si avvale dei Comuni »;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della

popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

81. 33. Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, sostituire, le parole: « può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. » con le seguenti: « si avvale dei Comuni »;

b) sopprimere i commi 35 e 36;

c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base

dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

81. 29. Rubinato.

All'articolo 81, comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno o più gestori del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza cui deve ispirarsi l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici; servizi e forniture, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che tale affidamento deve garantire, della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

81. 10. Giudice.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente comma:

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 31 e succes-

sivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il governo predispone una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

81. 49. Bossa, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Livia Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

ART. 81-bis.

(Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. All'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la voce: gas di petrolio liquefatti, è *sostituita dalla seguente*: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti per autotrazione e come combustibile per riscaldamento: Euro 201,00 per mille chilogrammi.

81. 01. Giudice.

ART. 82.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » secondo periodo, dopo le parole: « in capo ai soggetti » sono aggiunte le seguenti: « di cui al periodo precedente »;

b) ai comma 2 e 4, le parole: « a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 »;

c) al comma 5, le parole: « per il medesimo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti:

« per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ».

82. 50. Il Governo.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le altre: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

82. 21. Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. La disposizione di cui al comma 27 si applica agli interessi maturati a

partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

82. 20. Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 28, sostituire le parole: per la quota del 55 per cento con le altre: per la quota del 40 per cento.

82. 19. Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 28 e 29.

82. 22. Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: « nei limiti del 97 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite con le seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

Conseguentemente dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.

(Redditi da locazione).

I redditi derivanti dalla locazione di uno o più immobili, per una superficie commerciale complessiva inferiore a 300 mq per singolo proprietario, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota pari al 20 per cento.

82. 15. Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 20 dell'articolo 83 aggiungere il seguente:

20-bis. Le attività di cui si applicano gli studi di settore, di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.

82. 38. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 93 per cento ».

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

82. 49. Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 97 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 83, dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:

24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6 milioni ».

82. 48. Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

82. 23. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con: 0,20 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: « 1 per cento » con: « 2 per cento »;

b) sopprimere il comma 21.

82. 28. Fluvi.

Al comma 11, lettera a) sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole: Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicem-

bre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento.

82. 34. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

« 17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nel successivo comma 18 e un valore netto di ammontare non superiore a 300 milioni di euro alla data di riferimento dell'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi ».

82. 11. Leo.

Al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

82. 31. Galletti, Ciccanti.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.

82. 30. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

82. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 18 alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

82. 29. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.

82. 32. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria con le seguenti: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'articolo 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi il cui controllo non sia detenuto da persone fisiche.

82. 6. Leo.

Al comma 18, sostituire la lettera a) sopprimere le parole: enti pubblici ed.

82. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una persona fisica e dai suoi stretti familiari, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per stretti familiari si intende il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

82. 10. Leo.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre

quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio di impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

82. 12. Leo.

Al comma 18, lettera b) sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di impresa e sostituire le parole: e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, con le seguenti: e da trust di cui siano disponenti è salvo che ad imprese commerciali esercitate da soggetti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

82. 7. Leo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge richiamato nel precedente comma 21 è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il valore risultante dall'ultimo rendiconto redatto prima della data di sottoscrizione o acquisto.

82. 5. Leo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.

82. 14. Nannicini.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui

imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

82. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è aggiunta la seguente lettera:

h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options.

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

82. 37. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 27, capoverso 3 dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Consequentemente all'articolo 84, dopo il comma inserire il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, valutati pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

82. 40. De Micheli.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi, *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio.

Consequentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n.296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

a decorrere dal:

2011: – 2.000.

82. 41. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361 /CE del 6 maggio 2003.

Consequentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1, 4 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. 39. Del Tenno, Fugatti.

(Approvato)

Al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento *aggiungere le seguenti:* La disposizione non si applica

alle società cooperative e consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro.

82. 42. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: ART. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al

Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

82. 9. Froner.

Al comma 28 capoverso b-bis), dopo le parole: e loro consorzi aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: ART. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

82. 8. Froner.

ART. 83.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico men-

sile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

*** 83. 31.** Giudice, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

*** 83. 25.** Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Per il miglioramento dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale e previdenziale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulano una convenzione finalizzata allo scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

83. 32. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Anche attraverso la programmazione dei controlli in base al numero delle partite IVA da presenti sul totale degli abitanti di ciascuna regione.

83. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 7, dopo le parole: attività svolte, sono inserite le seguenti: in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

83. 49. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 8, le parole: lettera f) sono sostituite dalle seguenti: numero 7).

83. 50. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

83. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 12.

83. 34. Fluvi.

Sopprimere il comma 15.

83. 33. Fluvi.

Al comma 15, dopo le parole: composto di cinque componenti *aggiungere le seguenti:* di cui uno designato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e uno dalla Conferenza Stato-Città.

83. 10. Lanzillotta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo le parole « e di acconto delle imposte », inserire le seguenti: « e dovute a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore ».

83. 28. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo la parola « ricavi » le parole « o compensi » sono eliminate.

83. 3. Leo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole « si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge », sono aggiunte le seguenti « ovvero ad un ottavo del minimo previsto dalla legge nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 ».

All'articolo 8, comma 2, le parole da « e per il versamento di tali somme » fino alla fine sono soppresse.

All'articolo 8, comma 3, le parole « e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia » sono soppresse.

All'articolo 8, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente.

All'articolo 9, le parole « e con la prestazione della garanzia, previsti » sono sostituite dalla seguente « prevista ».

83. 26. Leo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla data notifica » sono sostituite dalle seguenti « alla data della consegna »;

b) le parole: « al competente Ufficio delle entrate », sono sostituite dalle seguenti: « al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate »;

c) le parole: « al Reparto della Guardia di Finanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'organo »;

d) le parole: « alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso ».

83. 52. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 18, capoverso « ART. 5-bis », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta a un quinto della sanzione edittale

e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

83. 19. Fluvi, Baretta, Misiani, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 3, le parole: le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste, *sono sostituite dalle seguenti:* e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono « dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale ».

83. 40. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 18, ART. 5-bis dopo il capoverso comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. ».

83. 41. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. L'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ».

83. 51. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il periodo « Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura ». È sostituito dal seguente « Le predette spese non sono imponibili se sostenute dal committente per conto del professionista ».

83. 4. Leo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 33, 34, 35, 36 e 37 sono soppressi.

83. 15. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, si prevederà che gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengano elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

Conseguentemente al medesimo articolo sopprimere il comma 20.

83. 37. Bitonci, Forcolin, Fugatti.

Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.

Conseguentemente al comma 20 dopo le parole 31 dicembre 2013 e aggiungere le seguenti: con l'esclusivo scopo di allargare la base imponibile,.

83. 12. Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.

83. 12. (Nuova formulazione) Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

(Approvato)

Al comma 19, sostituire la parola comunale con provinciale.

83. 35. Fluvi.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria. ».

83. 46. Il Governo.

(Approvato)

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « concessionari », sono inserite le seguenti: « e ai soggetti da essi incaricati ».

83. 44. Il Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 25.

83. 27. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi da 25 a 28.

*** 83. 7.** Abrignani, Bernardo.

Sopprimere i commi da 25 a 28.

* **83. 18.** Lulli, Fluvi.

All'articolo 83 i commi dal 25 al 28 sono sostituiti dai seguenti:

È istituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.

83. 48. Il Governo.

(Approvato)

All'articolo 83 septies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

* **0. 83. 016. 3.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 83 septies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

* **0. 83. 016. 4.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'articolo 83-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, sostituire le parole: « cinque anni » con le parole: « un anno »;

b) Al comma 7, sostituire le parole: « quindici giorni » con le parole: « sette giorni »

0. 83. 016. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 83-ter comma 8, sostituire la parola: 2 per cento con la seguente: 5 per cento.

0. 83. 016. 6. Barbato Messina, Borghesi, Cambursano.

All'articolo 83-octies apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « ad interventi » inserire le seguenti: « finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese di autotrasporto », e sostituire le parole: « in materia di riduzione dei » con le seguenti: « ed a ridurre i ».

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. È riconosciuto un credito di imposta, usufruibile fino a dieci anni, nei limiti delle risorse di cui al comma seguente, per il triennio 2009-2011, alle imprese di autotrasporto in caso di loro fusione o acquisizione di automezzi ad altre imprese del settore, qualora le imprese confluenti o l'impresa acquisitrice abbiano un parco di automezzi inferiore alle 10 unità. Il credito d'imposta di cui al presente comma è pari al 50 per cento del valore di mercato degli automezzi acquisiti oppure al 50 per cento del valore di mercato della società tra quelle confluenti con un minor numero di automezzi di proprietà.

2-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene assegnata una somma pari a 100

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per le finalità di cui al comma precedente.

2-*quater*. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti percentuali.

0. 83. 016. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 83-bis, comma 1, sostituire la parole da: gasolio per autotrazione sino al termine dell'emendamento, con le seguenti: carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo

quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino dei 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto, stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della

differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporti, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

ART. 83-*quater*.

(*Norma transitoria*).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivi è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della

conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

ART. 83-*quinquies*.

(*Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore*).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-sexies.

(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83 ter, 83 quater e 83 quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

ART. 83-septies.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: « e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono abrogate.

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole « iscritto al relativo albo professionale » sono sostituite dalle seguenti « abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea ».

5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione

dei territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoramento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione dei gas naturale. »

0. 83. 016. 1. Merloni.

Al comma 1, dopo le parole: del mercato *aggiungere le seguenti* con decorrenza 1° gennaio 2009.

0. 83. 016. 2. Formisano, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

ART. 83-bis.

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 296, sulla base di un'adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione determina mensilmente il costo medio del carburante, per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, 2 quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percen-

tuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla sua entrata in vigore delle stesse.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 281 lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, effettuata nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

3. In caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a

riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, adottata nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

5. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno paria quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all'articolo 83-bis, comma 2.

6. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.

7. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di paga-

mento, mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione: del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli, prodotti, ingiunge, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

8. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 21 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui all'articolo 83-bis, comma 2 è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferi-

mento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008 o dell'ultimo adeguamento effettuato.

ART. 83-quater.

(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diverga pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-quinquies.

(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui all'articolo 83-ter, commi 4, 5, 6 e 7 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'andamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

2. Le sanzioni sopra indicate sono applicate dall'Autorità competente.

3. Non si dà luogo all'applicazione delle menzionate sanzioni nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme ad un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle

organizzazioni associative dei vettori ed utenti dei servizi di trasporto presenti nella Consulta generale per l'Autotrasporto e la logistica, per disciplinare lo svolgimento degli stessi in uno specifico settore merceologico.

ART. 83-septies.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, voti finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: « e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono abrogate.

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole « iscritto al relativo albo professionale » sono sostituite dalle seguenti: « abilitato ai sensi delle specifiche normative ungenti nei paesi dell'Unione europea ».

5. Le regioni e le provincie autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-

compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoramento del gas per auto-trazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

ART. 83-octies.

(Utilizzo del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto).

1. Le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, al netto delle misure previste dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi successivi, ad interventi in materia, di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta ed alla imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

2. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non

concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

3. Nei limiti di spesa di 30 milioni di giuro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

4. Per l'anno 2008, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve, essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla forandone del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui

redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 3, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle scanno per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 7.

6. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro ed a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione di dette risorse.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 918 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

8. Le misure di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, previa autorizzazione della Commissione europea.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della com-

patibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. ».

83. 016. *(Nuova formulazione)* Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

ART. 83-bis.

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2008, n. 286, sulla base di una adeguata Indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committente con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di paga-

mento mediante ricorso al giudice competente, al sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione dei trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi del comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, al sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committeente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

ART. 83-*quater*

(*Norma transitoria*).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivi è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale Indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,9 tonnellate, ed al 10 per cento della

variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

ART. 83-*quinquies*.

(*Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore*).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/1351/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi della legge di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-*sexies*.

(*Regolarità di tutti i soggetti della filiera*).

Le disposizioni di cui agli articoli 83-*bis*, 83-*ter*, 83-*quater* e 83-*quinquies* si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

ART. 83-septies.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Ai fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi a superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 *le parole:* e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo *sono abrogate*.

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 *le parole:* iscritto al relativo albo professionale *sono sostituite dalle seguenti:* abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea.

5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elet-

trica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamiento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

* **83. 08.** Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica, dell'ingiunzione di cui al r. d. 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi ditali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco ditali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.

***83. 02.** Giudice, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

ART. 83-bis.

(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al regio-decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferi-

mento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.

***83. 04.** Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

ART. 83-bis

(Incentivazione della contrattazione di secondo livello).

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono sostituiti dai seguenti:

67. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,

delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore.

Conseguentemente:

all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole « 96 per cento » con « 92 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole « 97 per cento » con « 94 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con « 0,20 per cento ».

83. 011. Letta, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-*bis*.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: « comma 2 », sono inserite le seguenti: « , sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio »;

b) nel comma 14, le parole da: « i risultati » a « S.p.a. » sono sostituite dalla seguenti: « gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1 ».

83. 017. Il Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas svolge l'attività consultiva e di segnalazione di cui al comma 6, dell'articolo 2, della legge 14 novembre del 1995, n. 481, anche con riferimento alle iniziative assunte ai sensi del comma 1, lettera d) del presente articolo, con particolare riguardo ai profili che attengono ai regimi di concessione, autorizzazione o convenzione per l'avvio della produzione di energia nucleare.

Conseguentemente, all'articolo 75, aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, tenendo conto anche dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità disposto dal comma 4-bis dell'articolo 7 e articolo 81 del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. 9. Fugatti.

(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 3.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

* **8. 2.** Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Sopprimerlo.

* **8. 7.** Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotto, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

8. 1. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Regione Veneto;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di prevenire fenomeni di subsidenza connessi all'estrazione ed alla

coltivazione degli idrocarburi, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la regione Veneto, sono definite misure compensative da corrispondere alla stessa regione Veneto per i territori e le popolazioni del golfo di Venezia interessati dalla ripresa delle attività di cui al comma 1, in modo tale da assicurare i più elevati livelli di sicurezza conformi alle pratiche più adeguate, ivi compresa l'assenza di effetti pregiudizievoli sul territorio, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché della possibilità di riconoscere benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio interessato, con oneri a carico delle imprese coinvolte nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ».

8. 11. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste *fino alla fine del comma, con le seguenti:* rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009

con le seguenti: di 98 milioni di euro per l'anno 2009.

8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

8. 8. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni *con le seguenti:* dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

8. 9. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

8. 10. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Gino-ble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Ai fini della suddetta at-

tività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

8. 6. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

ART. 34.

Sopprimerlo.

*** 34. 31.** Il Governo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 26.** Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Costantini.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 27.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 28.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 22.** Galletti, Ciccanti, Volontè.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 20.** Rubinato.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 17.** Lulli.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 16.** Lenzi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 14.** Comaroli, Fugatti, Forcolin.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 10.** Faenzi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 4.** Vignali.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 3.** Antonio Pepe.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 2.** Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 1.** Bianconi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 34. 5.** Abrignani, Bernardo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **34. 8.** Giudice, Fallica.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

(Tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono determinati i limiti massimi delle tariffe applicabili sul territorio nazionale alle funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio.

34. 12. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai Comuni e ai laboratori privati accreditati, contemplati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con accreditamento rilasciato dai Comuni medesimi o precedentemente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le funzioni già esercitate dalle predette camere in materia rispettivamente di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici. I fabbricanti di strumenti di misura, dotate di sistema qualità approvato metrologicamente ai sensi delle norme metrologiche nazionali o comunitarie, possono eseguire la verifica periodica dei propri strumenti solo per la prima volta.

2. I comuni individuano un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei pro-

dotti e strumenti di misura già svolti dalle camere di cui al precedente comma. Per l'esercizio di detti compiti i comuni potranno avvalersi delle risorse del sistema camerale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del predetto articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La sorveglianza e l'accertamento delle violazioni sono affidate alla polizia locale così come le sanzioni sono destinate al comune nel cui territorio si è accertata la violazione.

5. Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del precedente comma 1. Con decreto del ministro dello sviluppo economico sono emanate le disposizioni esecutive del presente articolo.

34. 19. Fugatti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina:

a) il complesso delle funzioni in materia di verifica prima e periodica degli strumenti metrici esercitate dalle camere di commercio, industria ed artigianato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche sugli strumenti di misura il cui uso è disciplinato da leggi e regolamenti;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle precedenti lettere a) e b).

34. 29. Corsaro, Marsilio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.

*** 34. 18.** Lulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.

*** 34. 9.** Giudice, Fallica.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: nel rispetto delle com-

petenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.

34. 25. Contento.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: , unitamente alle risorse necessarie,

34. 24. Aniello Formisano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni in materia di brevetti.

34. 21. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico contenuti nelle direttive europee e nella legislazione nazionale vigente.

34. 11. Vico, Lulli, Benamati, Calero, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa del trasferimento di cui al comma 1, da attuare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio assicurano le funzioni di verifica prima e di verifica periodica degli strumenti metrici.

34. 6. Abrignani, Bernardo.

ART. 75.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle assunzioni per procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

75. 1. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 81, comma 18 della presente legge con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, essa:

a) è esclusa dal divieto di cui al comma precedente;

b) può dotarsi di ulteriori adeguate risorse umane e professionali anche aumentando di 20 unità la dotazione organica, a valere su risorse finanziarie proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

c) Può avvalersi per lo svolgimento di attività ispettive di personale della Guardia di finanza, eventualmente collocato in posizione di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unità.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: Presso le stesse Autorità, con le seguenti: Presso le Autorità di cui al presente articolo.

Al comma 2, dopo le parole: Presso le, sopprimere la parola: stesse.

75. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la parola: Autorità, aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.

75. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)****SEDE REFERENTE:**

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (Articoli aggiuntivi 77.07, 77.08 e 77.09 del Governo e relativi subemendamenti)	31
ALLEGATO 2 (Emendamento 11.79 del Governo e relativi subemendamenti)	59
ALLEGATO 3 (Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 81, 82 e 83)	79
ALLEGATO 4 (Ulteriori proposte emendative esaminate)	119

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 2,62



16SMC0000320